

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

Ufficio resoconti consiliari
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA
60.
SITZUNG

22. 4. 1977

Presidente: VAJA

Vicepresidente: NICOLODI



Indice

- a) Disegno di legge n. 48:
"Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni" (presentato dai consiglieri, del P.S.I.);
- b) Disegno di legge n. 50:
"Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, contenente norme per l'elezione del Consiglio regionale";
- c) Disegno di legge n. 51:
"Norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati regionali e di altri enti pubblici eletti consiglieri regionali"

pag. 5

Mozione dei consiglieri regionali Tomazzoni, Ricci, Manica, Iginio Lorenzi riguardante la riforma dei servizi radiotelevisivi (n. 20)

pag. 46

Inhaltsangabe

- a) Gesetzentwurf Nr. 48:
"Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 24 vom 20. August 1952 und zu dessen späteren Änderungen"
(eingbracht von den Regionalratsabgeordneten der Sozialistischen Partei Italiens);
- b) Gesetzentwurf Nr. 50:
"Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 24 vom 20. August 1952 — und dessen späteren Änderungen über Bestimmungen zur Wahl des Regionalrats";
- c) Gesetzentwurf Nr. 51:
"Bestimmungen über die Rechtsstellung und Besoldung jener Bediensteten der Region und anderer öffentlicher Körperschaften, der zu Regionalratsabgeordneten gewählt worden sind"

Seite 5

Beschlußantrag der Regionalratsabgeordneten Tomazzoni, Ricci, Manica und Iginio Lorenzi über die Reform der Hörfunk- und Fernsehdienste (Nr. 20)

Seite 46

Ore 10.23

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

DEMETZ (segretario questore - S.V.P.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 21 aprile 1977.

TANAS (segretario questore - F.S.D.A.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.
Sono assenti giustificati i cons.: Avancini, a Beccara, Betta, Matuella, Mengoni, Pancheri, Piccoli, Tomasi, Vettorazzi, Vinante, Zanghellini, Gouthier, Ladurner, Neuhauser, Oberhauser, Pasqualin, Rigott, Spögl, Stecher.
La parola al cons. Jenny.

JENNY (S.F.P.): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Grundsätzlich kein Einwand zum Protokoll, weil es sehr kurz gehalten ist. Ich möchte aber nur diese Gelegenheit benützen, um festzustellen, daß die Aussage, die die Zeitung "Dolomiten" über meine Intervention gemacht hat, vollkommen irreführend, falsch und tendenziös ist und daß sie deshalb in keiner Weise dem entspricht, was ich gesagt habe.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Di massima nessuna obiezione al processo verbale, in quanto è stato redatto in modo molto conciso. Desidero cogliere l'occasione per constatare che la notizia, riportata dal quotidiano DOLOMITEN in merito al mio intervento trae in inganno il lettore ed è inoltre falsa e tendenziosa e non corrisponde pertanto in nessun modo alle mie affermazioni.)

PRESIDENTE: Dazu möchte ich nur sagen, dass für uns als Regionalrat das Protokoll des Regionalrates Gültigkeit hat, dass wir als Regionalrat natürlich keinen Einfluss nehmen können, was die Presse an Ausserungen macht welche Stellung Sie bezieht.

Wenn keine Einwände erhoben werden, gilt das Protokoll als genehmigt.

Ich möchte, bevor wir zur Behandlung der Tagesordnung übergehen, die Herren Fraktionsvorsitzenden der Minderheitsparteien an folgendes erinnern:

Vorrei soltanto dire che per il Consiglio regionale vale il verbale, ma come consesso legislativo non possiamo interferire nelle notizie pubblicate dalla stampa o nella posizione che questa assume.

Se ci sono obiezioni, il verbale è da considerarsi approvato. Prima di iniziare la trattazione dell'ordine del giorno vorrei ricordare ai signori capigruppo delle minoranze quanto segue:

Ai capigruppo delle minoranze ricordo ancora la lettera che ho scritto per la designazione, possibilmente con un unico nominativo, di un membro per il consiglio di amministrazione dell'Autostrada. Ricordo solo la mia lettera e prego i capigruppo delle minoranze di accordarsi possibilmente per un nominativo, è stato tutto scritto nella lettera del 7 aprile.

Nachdem der erste Einbringer des Beschlussantrages, der als der Tagesordnung aufscheint, heute Vormittag Wegen dringen der Verpflichtungen abwesend sein muss, wird auf seinen Wunsch hin die Behandlung des Beschlussantrages auf Nachmittag verschoben.

Wir kommen zu Punkt 4 der Tagesordnung: Gesetzentwurf Nr. 48: "Änderungen zum Regionalgesetz Nr. 24 vom 20. August 1952 und zu dessen späteren Änderungen" (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten der Sozialistischen Partei Italiens).

Siccome il primo firmatario della mozione, che è posta al 1° punto dell'ordine del giorno, è assente questa mattina per impegni urgenti, questa viene rinviata al pomeriggio, come espressamente richiesto dall'interessato.

Punto 4) dell'ordine del giorno: Disegno di legge n. 48:
"Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e

successive modificazioni" (presentato dai consiglieri del P.S.I.).

Prego i proponenti della proposta di legge n. 48 di fare la relazione.

La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.):

Signori Consiglieri,

la situazione nuova venuta a determinarsi con l'estensione del diritto di voto ai diciottenni, nonché talune esigenze già manifestatesi in passato e fatte oggetto di precise raccomandazioni, peraltro mai raccolte, da parte delle commissioni di convalida che si sono succedute dal 1952 in poi, impongono di procedere alla modifica di talune norme delle vigenti disposizioni di legge in materia di elezione del Consiglio regionale.

In particolare appare evidente che occorre prevedere il diritto di elettorato attivo con il compimento del diciottesimo anno di età a seguito dell'approvazione, da parte del Parlamento, della legge 8 marzo 1975, n. 39 con cui si è modificato, allo scopo, il primo comma dell'art. 4 della legge n. 108 e questo solo fatto sarebbe sufficiente a giustificare la necessaria modifica della vigente legge regionale.

E' ciò che si propone con l'art. 1 del presente disegno di legge con il quale si modifica l'art. 8 della L.R. 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni.

Con gli artt. 3, 4 e 5 si tende, invece a completare la disciplina relativa ai casi di ineleggibilità a Consigliere regionale e di incompatibilità con l'ufficio di Consigliere regionale stesso.

La materia, come è noto a tutti i colleghi, è stata oggetto di nutrite discussioni nel corso degli anni, senza, peraltro, che si giungesse ad una definizione della stessa, in modo da togliere di mezzo, una volta per tutte, motivi di equivoci, diafrismi e ricorsi che si sono verificati anche in occasione delle ultime elezioni regionali.

D'altronde anche l'entrata in vigore della legge statale n. 108 ha portato, e non da ora, argomenti validissimi e nuovi a favore della necessità di una revisione delle norme regionali in essere e pare giusto che non possano e che non debbano rimane-

re differenziazioni anche rilevanti in tema di ineleggibilità e di incompatibilità per un ufficio che riveste caratteristiche uguali sotto il profilo politico, giuridico e istituzionale, pur se riferito a regioni o province a statuto speciale, da un lato, ed a regioni a statuto ordinario, dall'altro.

Ciò in ossequio al principio fondamentale dell'uguaglianza dei cittadini così come stabilito per l'art. 51 della Costituzione e pur convenendo che la legge ordinaria dello Stato o regionale possa e debba prevedere i requisiti ritenuti necessari o, quanto meno, opportuni per la eleggibilità e, di converso, i casi di ineleggibilità ed incompatibilità.

La Giunta regionale, più volte sollecitata, non ha portato, fino ad ora, all'attenzione e all'esame del Consiglio il problema; per cui il gruppo socialista, di fronte all'inerzia della maggioranza, si vede indotto ad assumere l'iniziativa politica con la presentazione dell'annesso disegno di legge.

Infatti anche l'impegno, sia pure piuttosto generico, contenuto nella risposta fornita in data 10 giugno 1974 dall'Assessore agli Enti locali Bertorelle ad una specifica interpellanza del Consigliere Manica è rimasto, sino ad ora, letteramente. E ciò a quasi due anni di distanza e senza voler riprendere i noti precedenti, in merito, per i quali ci si limita a far cenno alla pressochè scandalosa azione politica della Democrazia Cristiana con il ritiro, all'ultimo momento ed alla fine della precedente legislatura, del disegno di legge Paolazzi presentato ben tre anni e mezzo prima.

Con gli artt. 6 e 7 si vuole affrontare un problema che appare di costume prima ancora che politico o giuridico.

Appare abnorme infatti che un dipendente della Regione o delle Province eletto Consigliere regionale possa godere, contemporaneamente dell'indennità consiliare e di gran parte dello stipendio appunto come dipendente e pur consentendo che Consiglio e Giunta sono organismi diversi sul piano giuridico e formalmente parlando.

Per cui se appare giusto, nella situazione attuale, che la progressione di carriera del pubblico dipendente in genere non sia compromessa o danneggiata a causa del mandato politico, appare, ed è, altrettanto giusto che l'indennità di Consigliere non debba essere cumulabile con stipendi o parte di essi provenienti dall'ente pubblico Regione o Province Autonome che siano.

Con l'occasione si desidera sottolineare la esigenza di avere Consiglieri regionali a tempo pieno tenuto conto della rilevante mole di competenze assegnate agli Istituti autonomistici operanti nella regione e dei conseguenti impegni che derivano ai Consiglieri stessi.

Il gruppo socialista si rende conto che la materia del presente disegno di legge è delicata toccando anche aspetti inerenti il diritto soggettivo, ma ritiene necessario che il Consiglio sia chiamato ad assumere le proprie responsabilità e le proprie decisioni in un campo che va regolamentato come è riconosciuto, almeno a parole, da pressochè tutte le parti politiche. Ciò pur non dimenticando che, per taluni aspetti, il disegno di legge affronta una tematica suscettibile d'un auspicabile approfondimento e di una formulazione la più perfetta possibile.

Il gruppo socialista, nel mentre dichiara la propria disponibilità al confronto e all'apporto critico degli altri gruppi e dei colleghi consiglieri in genere, si augura che l'onorevole Consiglio regionale voglia approvare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE: Ich ersuche den Präsidenten der Kommission um seinen Bericht.

Ha la parola il Presidente Paris.

PARIS (D.C.):

Il presente disegno di legge è stato sottoposto ad un'accurato esame nel contesto di un'unica discussione generale che comprendeva anche il disegno di legge n. 50: "Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, e successive modificazioni, contenente norme per l'elezione del Consiglio regionale" e n. 51: "Norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati regionali e di altri enti pubblici eletti Consiglieri regionali", presentati dalla Giunta regionale.

La Commissione lo ha esaminato in un primo tempo in sede plenaria e ha poi provveduto alla nomina di una sottocommissione, alla quale è stato dato incarico di accertare se era possibile unificare i tre disegni di legge o almeno i primi due in un testo organico, che potesse soddisfare alle esigenze presentate sia dai proponenti del disegno

di legge n. 48 appartenente al P.S.I., sia dalla Giunta regionale, presentatrice dei disegni di legge n. 50 e n. 51.

La discussione in sede di sottocommissione e poi di Commissione si è svolta soprattutto sul problema fondamentale della alternativa tra ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, da stabilire con legge per i dipendenti della Regione, delle Province di Trento e di Bolzano e di altri enti da esse dipendenti.

Poichè tra le due posizioni non è stato possibile trovare un punto d'accordo, si è proceduto, in un unico contesto, alla votazione per il passaggio alla discussione articolata dei tre disegni di legge.

In questa votazione il presente disegno di legge è stato respinto con due voti favorevoli e cinque voti contrari.

Pertanto, con il parere negativo della Commissione, il provvedimento viene inviato alla Presidenza del Consiglio regionale per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio medesimo.

PRESIDENTE: In discussione generale ha la parola il cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Faccio una proposta, signor Presidente, se mi consente e se il Consiglio è d'accordo. Dopo questo disegno di legge ci sono i disegni di legge della Giunta. Già nella relazione accompagnatoria di questo disegno di legge si fa cenno, e non poteva essere diversamente, ai disegni di legge n. 50 e 51.

Io chiederei che fosse data lettura delle relazioni dei due disegni di legge 50 e 51 anche per economia di lavoro, e successivamente fare una discussione generale, unica, sui tre disegni di legge, salvo poi passare alla discussione articolata dei singoli disegni di legge. E' la proposta che faccio alla presidenza.

PRESIDENTE: Se ho capito bene, il cons. Manica propone la lettura delle relazioni. La discussione generale si potrebbe, se il Consiglio non è contrario, farla in comune, però poi il passaggio deve essere votato separatamente.

Allora, se non ci sono obiezioni procediamo in que-

sto modo e prego di leggere la relazione al disegno di legge n. 50, proposto dalla Giunta: "Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, contenente norme per l'elezione del Consiglio regionale". La parola all'assessore Bertorelle.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.):

Con il presente disegno di legge la Giunta regionale assolve ad uno degli impegni programmatici assunti all'inizio della presente legislatura ed illustrati nelle dichiarazioni rese dal Presidente della Giunta il 7 giugno 1974.

La disciplina delle cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale ha sempre rappresentato un complesso problema politico e giuridico.

Lo Statuto speciale vigente stabilisce, all'art.25, che le modalità di elezione dei Consiglieri regionali siano fissate con legge regionale.

La legge regionale 20 agosto 1952, n.24 detta le norme per le elezioni del Consiglio regionale: in questa legge gli articoli 11, 12, 13 e 14 disciplinavano la materia delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale.

Con successiva legge regionale 18 giugno 1974, n.23, le norme per le elezioni del Consiglio regionale venivano ampiamente modificate: in quella sede anche gli artt. 11, 12, 13 e 15 della citata legge regionale n. 24 del 1952 subivano modificazioni e integrazioni.

Anche le altre Regioni a Statuto speciale hanno provveduto a disciplinare autonomamente le cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale: la legge regionale siciliana 22 marzo 1951, n. 31 e successive integrazioni, la legge re-

gionale sarda 10 agosto 1951, n.12 e successive integrazioni contengono la relativa disciplina, mentre per la Regione Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia la disciplina elettorale, per quanto riguarda le cause di incompatibilità, è dettata secondo o con norme statali.

Tuttavia specifici problemi derivano dall'entrata in vigore della legge statale 13 febbraio 1953, n.60, in materia di incompatibilità parlamentare e della legge statale 17 febbraio 1968, n.108, contenente norme per l'elezione del Consiglio regionale delle Regioni a Statuto ordinario.

In particolare quest'ultima legge statale ha determinato problemi interpretativi circa la sua applicazione anche alle condizioni di incompatibilità per i Consiglieri regionali delle Regioni a Statuto speciale.

Problemi, a questo riguardo, sono insorti anche nell'ambito del Trentino-Alto Adige e su questi aspetti controversi si sono avuti pareri, non tutti concordi, di autorevoli giuristi, nonchè discussioni in sede di commissione regionale di convalida e in sede di procedimenti giurisdizionali.

Nella nostra Regione ci fu un'iniziativa consiliare nella prima legislatura (cons. Cristoforetti); un'altra durante la seconda legislatura (cons. Scotoni). Nella quarta legislatura il cons. Raffaelli presentò un disegno di legge il 12 novembre 1962: tale disegno di legge venne approvato dalla Commissione legislativa il 13 maggio 1963 e discusso dal Consiglio regionale nelle sedute del 9, 17, 18 e 23 ottobre 1963.

A conclusione di queste sedute il Presidente del Consiglio di fronte ad un accavallarsi di emendamenti e di discussioni disordinate propose al Consiglio di rimandare il dise-

gno di legge in Commissione : la Commissione riesaminò il disegno di legge il 31 gennaio 1964 lasciandolo immutato nella sostanza. Ma neanche questo disegno di legge arrivò all'approvazione da parte del Consiglio.

La Giunta regionale il 3 ottobre 1968 nella quinta legislatura presentò un disegno di legge che sostanzialmente riproponeva il testo Raffaelli.

Nella sesta legislatura ad iniziativa dei consiglieri Lucianer e Paolazzi venne presentato il disegno di legge n.55.

Appare perciò indispensabile un intervento del legislatore regionale che, attraverso una revisione delle cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, venga a superare le divergenze di opinioni in atto.

Tenendo conto dell'attuale situazione della disciplina delle cause di incompatibilità contenute nelle vigenti leggi statali, si è proceduto ad integrare nei termini di seguito illustrati, la normativa finora dettata con l'art.13 della L.R. 20 agosto 1952, n.24.

Le nuove disposizioni investono peraltro non solo l'enumerazione delle cause di incompatibilità, ma dettano una più vasta completa normativa procedurale per quanto riguarda l'accertamento della incompatibilità e la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere regionale in caso di inottemperanza alle decisioni della Commissione regionale di convalida.

Le nuove cause di incompatibilità vengono disciplinate nell'art.1 del presente disegno di legge, tenendo conto del contenuto di un disegno di legge analogo che, nel corso della quinta legislatura era già stato approvato dalla Commissione legislativa per gli affari generali.

In particolare viene stabilita l'incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e quella di presidente, membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale, di dirigente o di funzionario, di enti, istituti, società ed associazioni sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione o delle Province autonome, o istituzioni con la partecipazione onoraria delle stesse.

Analoga causa di incompatibilità è stabilita per gli amministratori di enti, istituti, associazioni o società che ricevano dalla Regione o dalle Province, sussidi, sovvenzioni o contributi corrisposti in modo ordinario e continuativo o che gestiscano servizi per conto della Regione o delle Province autonome.

Infine è prevista l'incompatibilità con la qualità di professionista, rappresentante o consulente di imprese volte al profitto di privati nelle vertenze e nei rapporti tra tali imprese e la Regione o le Province autonome.

Una norma particolare esclude l'esistenza di cause di incompatibilità per gli amministratori di enti, istituti, società e associazioni di carattere culturale, sportivo, di culto, di assistenza o di beneficenza, di cooperative edilizie e di cooperative agricole di primo grado.

E ciò per evidenti ragioni di equità in quanto l'amministrazione di tali enti avviene normalmente a titolo gratuito oppure risponde ad esigenze di pubblica utilità.

L'articolo regola poi il procedimento di accertamento e di istruttoria da parte del Consiglio regionale, sulle cause di incompatibilità

Tale procedimento viene previsto in modo analitico e può avere inizio o d'ufficio da parte della Commissione di convali da investita del caso dalla Presidenza del Consiglio regionale, oppure ad iniziativa dello stesso consigliere interessato ad accertare se la propria posizione sia o meno di incompatibilità.

In tale caso è prevista una comunicazione di preavviso da parte della Commissione di convalida del Consiglio regionale che dà facoltà di rimuovere la causa di incompatibilità prima di es sere dichiarato decaduto dalla carica consiliare.

Il disegno di legge contiene infine norme per l'abrogazio ne dell'art. 13, secondo comma, della legge regionale n. 24 del 1952 e per la decorrenza di applicazione della nuova normativa onde evitare violazione di diritti acquisiti.

Con altro disegno presentato contemporaneamente al presen te la Giunta regionale propone nuove norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati regionali, degli enti vigilati dalla Regione e di altri enti pubblici eletti consi glieri regionali.

La Giunta regionale confida che la presente iniziativa possa incontrare il favore del Consiglio regionale tenendo essa a normalizzare aspetti rilevanti di un problema aperto da tempo in riferimento ad un'esigenza di chiarezza nell'esercizio del mandato di consigliere regionale.

PRESIDENTE: Ha finito, assessore? Prego il Presidente della commissione di dare lettura della relazione sulla legge n. 50.

Ha la parola il presidente Paris.

PARIS (D.C.):

Il presente disegno di legge, come è stato ampiamente illustrato nella relazione al disegno di legge n.48; è stato esaminato dalla Commissione legislativa regionale in varie sedute di Commissione e di Sottocommissione.

Poichè non è stato possibile elaborare un testo comune che potesse soddisfare contemporaneamente alle esigenze prospettate dai presentatori del disegno di legge n. 48 e dalla Giunta regionale, presentatrice di questo disegno di legge, in sede di votazione per il passaggio alla discussione articolata il presente disegno di legge è stato approvato con quattro voti favorevoli e due voti contrari, mentre il disegno di legge n. 48 è stato respinto.

L'argomento fondamentale, che la Commissione ha approfondito in sede di discussione generale, riguarda i limiti dell'elettorato passivo per i dipendenti della Regione, delle due Province di Trento e di Bolzano e degli enti da esse dipendenti.

Fin dall'inizio della discussione si è manifestato un irriducibile distacco fra due posizioni presenti in Commissione, in quanto i proponenti del disegno di legge n. 48 intendevano stabilire l'ineleggibilità per tutti coloro che ricevono stipendio o salario dalla Regione, dalle Province e dagli altri enti, mentre da parte di altri Commissari si è sempre sostenuto che una tale norma avrebbe colpito una così larga fascia di cittadini - più di ventimila - da travalicare abbondantemente i limiti previsti dalla Costituzione che vuole essere l'eleggibilità la condizione normale del cittadino e l'ineleggibilità una condizione di carattere eccezionale.

La Commissione con votazione a maggioranza infine ha risolto il problema, modificando l'articolo 12 della legge elettorale, per estendere l'ineleggibilità, che era già prevista per i segretari generali e i capi servizio della Regione e delle due Province, a tutti gli impiegati che rivestono la qualifica di dirigente generale e dirigente superiore o equiparate, nonchè ai segretari generali dei due Comuni capoluogo di provincia. In totale dunque, tra i dipendenti di cui si è discusso, l'ineleggibilità colpisce alcune decine di persone.

Si è deciso invece di ampliare notevolmente, fra i dipendenti pubblici, le categorie colpite dall'incompatibilità, perchè è sembrato inopportuno che potessero continuare a prestare servizio in qualità di impiegati pubblici Consiglieri regionali dai quali è ragionevole pretendere delle prestazioni a tempo pieno; e perchè vi sono ragioni di opportunità riferite al rapporto "controllore-controllato" o al rapporto "dirigente-impiegato subordinato" che rendono fondata la pretesa che gli interessati risolvano il problema per mezzo del collocamento in aspettativa.

A questo riguardo la Commissione ha preso in esame anche un altro problema, che scaturisce dalla constatazione delle condizioni di privilegio che sono offerte dalle leggi vigenti ai dipendenti da enti pubblici eletti al Consiglio regionale, i quali fino a questo momento possono cumulare il loro trattamento economico di dipendenti pubblici con l'indennità consiliare. Questo problema, che per una parte viene risolto dal disegno di legge n. 51 discusso contemporaneamente a questo disegno di legge, per un'altra parte viene risolto con la norma di cui si è poc'anzi parlato, che prevede come esimente dalla incompatibilità il collocamento in aspettativa senza assegni.

Il testo originario dunque è stato modificato con le norme di cui si è parlato e con altre che vengono descritte qui di seguito.

In particolare l'incompatibilità è stata estesa agli amministratori e funzionari di istituti come risulta dal punto c bis), mentre è stata tolta, nella modifica al punto b), per rendere possibile la presenza dei Presidenti della Giunta regionale e delle Giunte provinciali o loro delegati, nelle società in cui la Regione e le Province abbiano partecipazioni finanziarie e (punto c bis), ultima parte) per non colpire di incompatibilità gli amministratori e i funzionari delle Casse rurali.

La Commissione ha poi modificato il disegno di legge in merito alle procedure di accertamento dell'incompatibilità, rinviando alle norme già in vigore in materia di ineleggibilità e stabilendo un termine di dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale o dalla proclamazione o dal giorno in cui si verifica il cumulo delle cariche in-

compatibili, entro il quale gli interessati possono rimuovere i motivi di incompatibilità.

Tra le norme procedurali la Commissione, accogliendo e modificando la proposta originaria (articolo 1 ter), ha stabilito che i Consiglieri regionali debbono presentare una dichiarazione, contenente l'elenco delle cariche e degli uffici da loro ricoperti e l'eventuale data di cessazione, affinché la Commissione di convalida possa verificare se esistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Altra modifica apportata dalla Commissione riguarda l'articolo 65 della legge elettorale, che regola i ricorsi in sede giurisdizionale, allo scopo di consentire una tutela giurisdizionale anche contro le decisioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilità.

Il disegno di legge, sottoposto alla votazione con gli emendamenti di cui si è fatto cenno, è stato approvato con sei voti favorevoli, un voto contrario e due astensioni.

PRESIDENTE: C'è anche una relazione di minoranza. Prego il cons. Ricci leggere la relazione di minoranza.

RICCI (P.S.I.):

Signori Consiglieri,

i problemi connessi ai casi di ineleggibilità a Consigliere regionale e d'incompatibilità con la carica stessa non sono certamente cosa nuova per il Consiglio, nè argomento di poca rilevanza.

Sono praticamente sorti con la creazione della Regione ed hanno formato oggetto di discussione, polemiche e contestazioni nel corso delle varie legislature, specie nei momenti preelettorali e postelettorali.

Motivo di fondo delle tante discussioni e delle vertenze al riguardo è stato quasi esclusivamente il problema delle posizioni di ineleggibilità.

Senza andare molto indietro negli anni basterebbe porre mente ai ricorsi avanzati ed ai casi sorti in

occasione delle ultime elezioni regionali (novembre 1973) per convincersi dell'importanza dell'argomento e la necessità assoluta di codificare in modo chiaro, esplicito e completo la materia, adeguando la legislazione regionale.

Tentativi in tal senso erano stati fatti in passato su iniziativa anche del gruppo socialista.

Giova peraltro ricordare che, nella passata legislatura, l'iniziativa di regolamentare legislativamente la materia, fu assunta proprio dalla D.C., mediante la presentazione di un apposito disegno di legge che, dopo ben tre anni e mezzo dal suo deposito presso la Presidenza del Consiglio ed alla vigilia delle elezioni regionali del 1973, fu inspiegabilmente ritirato dal presentatore cons. dott. Paolazzi, attuale Assessore provinciale.

Detto disegno di legge, sostanzialmente recepiva le norme della legge 17 febbraio 1968, n. 108 per l'elezione dei Consiglieri delle Regioni a Statuto ordinario.

I socialisti si sono sempre fatti parte diligente nel richiedere alla Giunta regionale di farsi promotrice di un apposito disegno di legge per ovviare alle carenze ed alle incertezze delle norme vigenti, anche per adeguare la nostra legislazione a quella nazionale intervenuta a seguito della istituzione delle Regioni a Statuto ordinario.

Con ciò non si disconosceva (come non si disconosce ora) la potestà legislativa della nostra Regione in materia, ma ci si voleva orientare in modo da avere, almeno, una certa uniformità del diritto nel campo dell'elettorato passivo e in armonia con l'articolo 51 della Costituzione Repubblicana.

A fronte dell'inerzia manifestata dalla Giunta regionale il gruppo del P.S.I. decideva la presentazione di un proprio disegno di legge che depositava alla Presidenza del Consiglio in data 2 aprile 1976 (disegno di legge n. 48).

Tale fatto ha contribuito senza dubbio a sbloccare l'inattività della Giunta regionale che, in data 6

maggio 1976, presentava due suoi disegni di legge (n. 50 e n. 51) riguardanti: uno i casi di incompatibilità con la carica di Consigliere regionale e, l'altro, nuove norme per il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali e degli enti vigilati dalla Regione e di altri enti pubblici, eletti Consiglieri regionali.

Con ciò, peraltro, la Giunta regionale eludeva l'argomento principale in maniera macroscopica, ritenendo che il problema relativo ai casi di ineleggibilità debba ritenersi già regolamentato dall'articolo 12 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni.

Che proprio ciò avesse costituito motivo di divergenze, di ricorsi e di precise raccomandazioni delle Commissioni di Convalida succedutesi nelle legislature passate, non aveva, per la Giunta regionale evidentemente, importanza alcuna.

In una tale situazione la I[^] Commissione legislativa si è trovata ad affrontare congiuntamente l'esame dei disegni di legge n. 48, n. 50 e n. 51.

Nella prima riunione del 22 settembre 1976, fu fatto un esame generale delle tre proposte di legge, senza, peraltro, giungere a conclusione alcuna.

Riconoscendo la Commissione stessa il divario tra i contenuti del disegno di legge n. 48 del gruppo socialista, rispetto a quelli n. 50 e n. 51, la Commissione dava incarico ad una Sottocommissione di approfondire i temi in discussione e verificare eventuali possibilità di convergenza e di un accordo sui casi di ineleggibilità riferiti essenzialmente a quella dei segretari comunali e dei dipendenti dalla Regione o dalle due Province autonome.

La Sottocommissione si riuniva il 12 ed il 28 ottobre 1976 senza trovare possibilità d'intesa se non sulla eleggibilità dei segretari comunali che i socialisti ammettevano, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale, in base alla quale i segretari comunali stessi diventavano dipendenti comunali.

Rimaneva sempre il problema di fondo della eleggibilità o meno dei dipendenti regionali e provinciali o

almeno di parte di essi e su tale problema, sostanzialmente, le successive riunioni della Commissione si arenavano fino alla riunione, in un certo senso conclusiva, del 17 gennaio scorso, quando la maggioranza della Commissione decideva di bocciare il passaggio alla discussione articolata del disegno di legge n. 48 d'iniziativa socialista e approvava quello proposto dalla Giunta regionale (n. 50).

Da un tale atteggiamento, ma soprattutto dalla complessità, dalla delicatezza e dall'importanza politica e morale del problema, è nata la decisione del gruppo socialista di presentare una propria relazione di minoranza che si sottopone all'esame del Consiglio regionale.

Appare superfluo riprendere in maniera particolareggiata i termini della "contesa" per cui appare sufficiente affermare che, da una parte, c'è la maggioranza che vorrebbe fissare l'ineleggibilità per circa ottanta fra dipendenti della Regione e delle Province di Trento e Bolzano, lasciando inalterata, se non peggiorandola, la situazione legislativa in essere; dall'altra parte il gruppo socialista con altri della minoranza, che sostengono che il fatto di percepire uno stipendio dalla Regione o da una delle Province autonome, è condizione pregiudiziale per essere considerati ineleggibili a Consigliere regionale per la possibilità altrimenti, di venire chiamati a governare un ente da cui dipendono, situazione del tutto anomala sia sotto il profilo politico che per l'aspetto etico e morale.

Detta scelta trova inoltre ragione della opportunità di esaltare, peraltro, la figura del funzionario pubblico dipendente, sia della Regione che delle Province, che deve provvedere al servizio e all'amministrazione del bene pubblico e collettivo senza condizionamenti o possibilità di condizionare.

D'altronde la legislazione nazionale, con la richiamata legge n. 108, prevede l'ineleggibilità a Consigliere per le Regioni a Statuto ordinario di tutti coloro che percepiscono uno stipendio o un salario dalla Regione stessa ed estende l'ineleggibilità anche ad altre categorie di cittadini allargando probabilmente troppo la sfera dei casi di ineleggibilità, come risulta evidente dalla proposta

socialista, che con il disegno di legge n. 48 intendeva limitare l'ineleggibilità, sostituendola per alcuni aspetti con l'incompatibilità.

E' perciò inspiegabile e politicamente ingiustificato che nella nostra Regione si insista a voler riservare ai dipendenti regionali e provinciali un trattamento differenziato rispetto ai dipendenti di tutte le altre Regioni italiane.

Per ultimo si sottolinea come l'adozione dell'i-neleggibilità risolva, automaticamente ed almeno per il caso di pubblici dipendenti, anche il problema del doppio trattamento economico attualmente in vigore senza ricorrere a norme particolari.

I socialisti non si nascondono che i problemi connessi con l'ineleggibilità e l'incompatibilità sono delicati e complessi, ma ciò non può esimere, come si è fatto fino ad ora, il legislatore regionale dall'affrontare il problema per risolverlo in maniera chiara e conforme.

E' quello che i socialisti hanno tentato con la presentazione del loro disegno di legge e si vedono ora costretti a contestare il disegno di legge della Giunta regionale e della maggioranza, in quanto lo stesso non risolve radicalmente il problema e mantiene in essere norme che già hanno costituito ragione di vertenze giuridiche e politiche sia in sede di Commissioni di Convalida che di Consiglio regionale.

Con l'occasione non ci si può esimere dal sottolineare negativamente l'operato della Giunta e delle maggioraze regionali che, pur costretta dall'iniziativa di legge socialista a varare i disegni di legge n. 50 e n. 51 per chiarificare i casi di ineleggibilità e incompatibilità per il Consigliere regionale, si sono ben guardate dal fare chiazza e giustizia evitando o derogando ad una normativa che rendesse chiari e inconfutabili i diritti e doveri dell'eletto-rato passivo e con questi diritti e doveri del cittadino e, se eletto, del Consigliere regionale.

C'era e c'è una soluzione che è stata pur avanzata dai socialisti in varie occasioni ed, in particolare, in se-

de di Commissione legislativa regionale nel corso dell'esame dei disegni di legge n. 48, n. 50 e n. 51 e che potrebbe far superare la necessità di fissare rigide barriere giuridiche per i casi di ineleggibilità, riconoscendo il principio che ogni cittadino ha il diritto di far parte dell'elettorato passivo, cioè il diritto di candidare per cariche pubbliche elettive, ma fissando norme tassative che, una volta eletto, il cittadino deve porsi in condizione di assoluta e per fetta compatibilità con la carica pubblica, senza impegni e, per il P.S.I., nè pubblico nè privato, che lo possano condizionare al presente e per il futuro nell'esercizio del suo mandato.

Impedendo, nella sostanza, il sovrapporsi di stipendi e l'accumulo di redditi, ritenendo con ciò che il compenso al Consigliere regionale e il trattamento di quiescenza che lo stesso matura nel corso del suo mandato, dev'essere inteso come sostitutivo del reddito procuratogli dalla sua attività professionale e il trattamento di quiescenza integrativo di quello, la cui maturazione viene interrotta nel periodo del suo incarico di Consigliere.

Ci si è ben guardati dal prendere in serio esame questo tipo di proposta e la problematica che ne conseguiva. C'è stato invece un puntiglioso impegno nel cercare deroghe ed eccezioni anche per i casi di incompatibilità, parzialmente recepiti dal disegno di legge n. 50 della Giunta regionale, con l'evidente proposito di mantenere e consolidare posizioni di potere personale e di gruppo che non costituiscono certamente le garanzie migliori per un positivo sviluppo del sistema democratico e partecipativo.

Signori Consiglieri,

con il disegno di legge n. 50 che la Giunta regionale ci sottopone, non certo migliorato dagli emendamenti introdotti dalla maggioranza della I^a Commissione legislativa, non vengono certamente sciolti i nodi giuridici nè risolti i tanti problemi che ad ogni elezione regionale hanno formato oggetto di tante discussioni, di accesi dibattiti e di insoddisfacenti soluzioni per i casi di ineleggibilità.

Eppure tanti Consiglieri e molti gruppi politici, se non tutti, si sono di volta in volta impegnati; la Giunta e le maggioranze hanno sempre solennemente promesso che le norme riguardanti l'elettorato passivo per il nostro Consiglio regionale sarebbero state puntualmente e correttamente affrontate e risolte.

Il disegno di legge n. 50 non corrisponde nè agli impegni assunti, nè alle nostre aspettative.

PRESIDENTE: Siccome trattiamo in discussione generale anche il disegno di legge n. 51, prego l'assessore Bertorelle di leggere la relazione inerente.

Disegno di legge n. 51: "Norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati regionali e di altri enti pubblici eletti consiglieri regionali".

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.):

Il presente disegno di legge è presentato dalla Giunta regionale contemporaneamente e in connessione a quello recante una nuova disciplina delle cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale.

In effetti - così come viene messo in evidenza nella relazione illustrativa di tale disegno di legge - la materia da disciplinare concerne la posizione dei dipendenti regionali eletti alla carica di consigliere regionale essendosi acquisita nelle sedi politiche dei partiti che appoggiano l'esecutivo regionale, la convinzione di non introdurre nella vigente legislazione regionale elettorale una causa generalizzata di ineleggibilità nei riguardi dei dipendenti dell'ente autonomo.

E ciò per non introdurre una limitazione generale al diritto di elettorato nei confronti di dipendenti regionali, così come, ad esempio, il legislatore statale non ha

previsto un impedimento generale ad essere eletti al mandato parlamentare da parte dei dipendenti dello Stato.

D'altra parte la vigente legislazione regionale, per la elezione del Consiglio regionale, già dispone che taluni dipendenti regionali, che investono qualifiche di vertice, non sono eleggibili alla carica consiliare: l'articolo 12 - lettera f) della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 prevede infatti l'ineleggibilità dei Segretari generali della Regione e delle due Province, nonché dei Capi servizio delle rispettive amministrazioni.

Partendo da tali presupposti, il presente disegno di legge tende a superare la normativa contenuta nella legge regionale 11 novembre 1960, n. 28 relativa al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali eletti consiglieri regionali.

La normativa prevede che tali dipendenti sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato consiliare.

Tuttavia il secondo comma dell'art. 1 della legge citata prevede che nei confronti dei dipendenti regionali che durante il mandato consiliare non abbiano potuto conseguire promozioni in conseguenza del loro incarico politico e che per qualsiasi motivo cessino dal loro mandato, va adottato provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.

In secondo luogo la vigente legge regionale n.28 prevede che ai dipendenti regionali eletti consiglieri è fatto divieto di cumulo dello stipendio con indennità consi

liari: quindi ad essi compete l'indennità predetta limitata mente all'eventuale differenza tra l'indennità e lo stipendio in godimento.

La normativa richiamata contiene disposizioni sostanzialmente più favorevoli sia rispetto a quelle contenute nello statuto dei lavoratori (approvato con legge dello Stato n. 300 del 20 maggio 1970) nei riguardi dei dipendenti da aziende private eletti a cariche pubbliche, sia nei riguardi della legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078, che disciplina la posizione e il trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche elettive, sia nei riguardi della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10 di Trento che regola la posizione dei dipendenti provinciali eletti a consiglieri regionali.

In particolare le norme dello statuto dei lavoratori prevedono che i dipendenti da aziende private eletti a cariche pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato, mantenendo il diritto alla conservazione del posto, nonchè il diritto a partecipare alle sedute degli organi elettivi e, infine, il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali.

La legge statale n. 1078 prevede che i dipendenti statali di altri enti pubblici sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa ed assicura agli stessi, in tale caso, l'indennità di carica corrisposta dall'ente elettivo, un assegno differenziale tra l'indennità di carica e lo stipendio e le quote di aggiunta di famiglia; inoltre la legge stessa considera i periodi di aspettativa come effettivamente pre-

stati a tutti i fini.

La legge provinciale di Trento n. 10 del 1968 colloca i dipendenti provinciali in aspettativa d'ufficio, senza nessun assegno, salvo le quote di aggiunta di famiglia; i periodi di aspettativa sono considerati come effettivamente prestati agli effetti pensionistici.

La Giunta regionale dopo avere attentamente considerato tutte le legislazioni menzionate, ha ritenuto di optare per l'allineamento del trattamento dei dipendenti regionali eletti a cariche elettive presso il Consiglio regionale con la posizione riservata dallo statuto dei lavoratori ai dipendenti da aziende private: e ciò nella considerazione di principio di non voler riservare ai pubblici dipendenti trattamenti differenziati e privilegiati rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti da aziende private. Il disegno di legge è stato elaborato di conseguenza prevedendo che i dipendenti regionali, nonché quelli degli enti pubblici sottoposti al controllo della Regione e di altri enti pubblici, sono collocati d'ufficio in aspettativa non retribuita.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede la non applicabilità nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1 delle normative contenute nella legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078, relativa alla posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali.

In tal modo si intende dissipare ogni dubbio circa la posizione e il trattamento dei dipendenti regionali o di altri enti pubblici eletti alla carica di consigliere regionale.

La Giunta confida che il Consiglio vorrà concedere la propria approvazione al presente disegno di legge.

PRESIDENTE: Prego il presidente della I^a commissione leggere la sua relazione.

PARIS (D.C.):

Anche questo disegno di legge è stato sottoposto ad un'unica discussione generale con i provvedimenti n. 48 e n.50; e, come già detto nella relazione al disegno di legge n. 50, ha lo scopo di consentire il collocamento d'ufficio in aspettativa non retribuita per i dipendenti della Regione e di altri enti pubblici, per i quali la Regione può legiferare, qualora siano eletti Consiglieri regionali.

La Giunta regionale aveva proposto che tale soluzione venisse adottata anche per i dipendenti eletti alla carica di sindaco o di assessore di un Comune superiore a diecimila abitanti: la Commissione ha modificato la norma per limitare l'obbligatorietà del collocamento in aspettativa non retribuita ai sindaci dei due capoluoghi di provincia.

Altre modifiche introdotte dalla Commissione hanno lo scopo di precisare meglio il contenuto dei singoli articoli, salvo l'emendamento contenuto nel secondo comma dell'articolo 4, che intende togliere la "reformatio in pejus" che il testo originario avrebbe causato.

La Commissione ha preso atto che questo disegno di legge non può mettere completamente ordine nella autentica giungla delle varie situazioni che esistono anche nell'ambito del solo impiego pubblico. Si è discusso a lungo se fosse possibile legiferare in merito alle posizioni che si creano nell'ambito dell'impiego privato o dell'esercizio della libera professione; a conclusione la Commissione ha ritenuto che, pur dovendo rinunciare per incompetenza, ad una soluzione globale, valesse la pena approvare questo disegno di legge, che dovrebbe poi essere fatto proprio dalle Province di Trento e di Bolzano nell'ambito della propria competenza legislativa, per risolvere almeno in parte un problema così profondamente sentito.

Il disegno di legge è stato approvato a maggioranza con cinque voti favorevoli e tre astensioni, e viene trasmesso al Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte über diese drei Gesetzentwürfe ist eröffnet.

Il dibattito generale riguardante i tre progetti di legge è aperto.

Ha la parola il cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): La ringrazio, signor Presidente. Io dico subito che la presentazione di una relazione di minoranza, da parte nostra e da parte del collega Ricci, sul disegno di legge n. 50 predisposto dalla Giunta, avrebbe potuto in certo qual modo esimerci dall' intervenire sulla questione, ma d'altra parte c'è il nostro disegno di legge n. 48 che merita di essere evidentemente difeso e c'è l'importanza e la delicatezza della materia.

Premesso questo, debbo subito notare come il Consiglio regionale si trovi di fronte, a mio modo di vedere, ad un esempio in certo senso di malcostume politico, perchè tale dovrebbe essere definito il fatto che una legge necessaria o quantomeno opportuna come quella di cui andiamo a discutere i contenuti, giunga in aula solo ora alla vigilia o, ad ogni modo, a poco più di un anno di distanza dal rinnovo del Consiglio regionale.

A questa considerazione di malcostume usato c'è da aggiungere anche un'altra considerazione ed è quella che la proposta più seria e che prevede la ineleggibilità per coloro che percepiscono lo stipendio o il salario dalla Regione o da una delle due Province autonome e che, se adottata, avrebbe risolto automaticamente problemi di carattere politico e di carattere morale, la proposta, in questo senso certamente più seria, quella del partito socialista italiano, giunge in aula con il voto contrario della maggioranza, che ha voluto:

- 1) continuare nella vecchia, condannabile, rozza politica di contrapporre ad un disegno di legge della minoranza un proprio disegno di legge la cui sola presentazione, signori consiglieri, elimina una possibilità reale di dialogo che si può svolgere solo in seguito sul piano formale;
- 2) togliere di mezzo la materia "ineleggibilità" su cui pure una gran parte dell'attuale maggioranza, la democrazia cristiana, era d'accordo, almeno sul piano ufficiale, come è stato d'altronde ricordato dalla relazione di minoranza.

Sono portato a sottolineare le parole "almeno sul piano ufficiale" in quanto la condotta tenuta dalla democrazia cristiana nel corso della vita della Regione è stata su questo piano, e probabilmente o anche senza probabilmente non solo su questo piano, una perenne contraddizione.

Vediamo insieme, in una sia pur rapida carellata, prese di posizioni ecc. della D.C. e dei suoi membri e poi vediamo assieme i comportamenti tenuti dalla stessa democrazia cristiana e dai suoi uomini per poter emettere un giudizio obiettivo la cui importanza pratica agli effetti che si vorrebbero raggiungere è nulla o quasi nulla, ma che è significativa se rapportata ad un costume politico che, sempre, dovrebbe presiedere, signori consiglieri, ai comportamenti di uomini e partiti se vogliono rendersi credibili agli occhi della pubblica opinione e agli stessi propri occhi, pubblica opinione comunque che è più attenta, e giustamente, e magari lo fosse anche di più, di quello che non si creda.

Perchè, signor Presidente, signori consiglieri, se è vero che le "grandi", e lo dico tra virgolette, cose sono generalmente frutto di grandi azioni, è altrettanto vero che una valutazione complessiva di atti e comportamenti si può avere anche sui singoli comportamenti, sui singoli problemi.

Parlavo prima di malcostume politico da ascrivere evidentemente alla maggioranza, nel caso specifico, e credo di dover dire anche il perchè di una tale affermazione. Il perchè è molto semplice: il fatto che non si sia mai giunti, almeno fino ad ora, al varo delle necessarie modifiche da apportare alla legge sulle elezioni regionali e si giunga con così grave ritardo dovuto alla presenza, non solo evidentemente attuale, in Consiglio regionale, di consiglieri che vengono "toccati" o possono essere "toccati".

Ora che alcune persone, certamente ieri più che oggi, abbiano costituito un ostacolo, dimostratosi tanto forte da impedire il varo di disposizioni di legge giudicate necessarie, almeno a parole, da tutte le parti politiche, esclusa, in gran parte, la sola S.V.P., prima interessata peraltro a negare la validità della proposta socialista, è quanto mai emblematico di una situazione deteriorata e di quanto "pesi" la burocrazia regionale in seno ai partiti di maggioranza e della appendice trentina della S.V.P.

Non mi pare senza significato, infatti, che ad essere contrari siano stati la Democrazia Cristiana, la S.V.P. e il P.P.T.T., almeno sino a prova contraria. Anche

se è veramente poco lusinghiero per tutti, a cominciare, signori consiglieri, da chi vi parla, dover ammettere che questioni, che dovrebbero essere di principio, siano ricondotte e ridotte a meschine considerazioni di interessi del tutto particolari se non anche del tutto personali.

Certo è che la burocrazia pubblica o parte di essa rafforza se stessa anche attraverso quelle forme che la portano ai vertici della direzione politica regionale o provinciale che sia. E non mi pare, questa, cosa di poco conto ove si tenga presente che la burocrazia dovrebbe essere esecutrice responsabile e responsabilizzata della politica regionale o provinciale che sia, senza però diventare determinante anche ai vertici politici e, quindi, in grado di diventare controllore - controllato e in grado di creare conflitti reali di interesse. Tornerò su questo aspetto comunque più avanti.

Per ora intendo ricordare ai colleghi che il problema o i problemi connessi con la ineleggibilità a consigliere regionale o con la incompatibilità con la carica di consigliere regionale risalgono ad un passato abbastanza lontano. A prescindere dalle iniziative delle prime due legislature e dalla discussione per il varo della legge n.24 dell'agosto del 1952, vediamo alcuni momenti, chiamiamoli così, della controversa materia in ordine cronologico:

- 1) presentazione di un disegno di legge da parte socialista dell'allora cons. regionale Raffaelli nel 1962;
- 2) affermazioni dell'allora presidente della Giunta regionale, dott. Luigi Dalvit, in occasione delle dichiarazioni programmatiche per il quadriennio 1964-1968. Testualmente l'allora presidente ebbe a dichiarare, a nome della Giunta: "La Giunta continuerà a seguire l'iter del disegno di legge statale che in materia di elezione degli organi delle regioni a statuto ordinario, regola anche i casi di incompatibilità e ineleggibilità per i consiglieri delle regioni a statuto speciale. E si impegna, risolto il problema della competenza in materia, a proporre norme integrative della legge regionale elettorale vigente per disciplinare i casi di ineleggibilità o incompatibilità per i consiglieri regionali in rapporto a enti economici." Dalle linee programmatiche, ripeto, per il quadriennio 1964-1968 da parte del dottor Luigi Dalvit;
- 3) la relazione della commissione di convalida nella seduta del 27 luglio 1965 e le dichiarazioni del presidente della commissione stessa avv. Kessler, che sottolinea: "La commissione, appunto, invita gli organi regionali competenti a

presentare al più presto una modifica della legge regionale, in maniera tale che i casi di incompatibilità, un po' tutti, ma soprattutto quelli relativi ai funzionari, siano con precisione identificati e identificabili, in maniera tale che la ratio legis possa trovare una pratica applicazione. Allo stato attuale è indubbio, e tutti i commissari sono stati unanimi in questo giudizio, che questa valutazione cioè la identificazione nella fattispecie conforme alla lettera della legge regionale, non è praticamente identificabile se non per i segretari generali, ma per nessun altri dipendente è configurabile la incompatibilità che è da supporre il legislatore regionale voleva prevedere nel momento in cui ha presentato la legge."

Tale giudizio l'ho letto per intero, signori consiglieri, perchè è del tutto attuale, visto come si "gioca", e lo metto tra virgolette, da parte della maggioranza perchè lascia sostanzialmente inalterati i termini della questione, così come configurata nelle dichiarazioni del presidente della commissione avv. Kessler;

4) la presentazione di un disegno di legge presentato dalla Giunta regionale nell'ottobre del '68 e decaduto per fine legislatura;

5) dalle dichiarazioni del presidente designato della Giunta regionale, dotto. Grigolli, punto 6), dove si dice: "La presentazione di un disegno di legge relativo alla causa di incompatibilità ed ineleleggibilità per i consiglieri regionali". Tali dichiarazioni sono state fatte il 17 febbraio 1969, vale a dire all'inizio della 6^a legislatura, senza peraltro che si tenesse fede a quanto enunciato;

6) presentazione del disegno di legge, in data 18 febbraio 1970, recante "modifiche degli artt. 12 e 13 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24 e successive modificazioni, relative alle cause di ineleleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere regionale" da parte dei consiglieri Lucianer e Paolazzi;

7) scandaloso, e lo ripeto, ritiro da parte del consigliere Paolazzi a fine legislatura del suo disegno di legge e sia pure evidentemente per disposizione del suo partito;

8) il cons. Mitolo fa proprio il disegno di legge Paolazzi ed il Consiglio regionale è chiamato a pronunciarsi su di esso nella seduta del 19 settembre '73, la seduta nel corso della quale tutte le parti politiche presenti in Consiglio regionale hanno avuto modo di esprimere il proprio parere. La sola S.V.P. non si pronunciò osservando un silenzio assoluto, anche se sa-

pevamo che avrebbe votato contro il disegno di legge, come in effetti è avvenuto. Eppure anche nella S.V.P. non tutti erano d'accordo, per cui c'è da ritenere anche qui che abbiano prevalso i consiglieri funzionari;

9) le constatazioni ed i ricorsi anche in occasione delle ultime elezioni, sulle quali non mi soffermo perchè sono materia e cose che sono state vissute da tutti i colleghi presenti oggi;

10) presentazione del disegno di legge socialista, con data 2.4.1976, recante "modifiche alla legge regionale n. 24 e successive modificazioni", disegno di legge presentato dopo che si erano dimostrate vane le pressioni esercitate dalla nostra parte politica, e non solo dalla nostra parte politica, nei confronti della Giunta regionale perchè si decidesse, una buona volta, a presentare il più volte promesso disegno di legge;

11) presentazione, in data 6 maggio '76, vale a dire oltre un mese dopo la presentazione del disegno di legge socialista, dei disegni di legge n. 50 e 51 da parte della Giunta regionale che, finalmente, scopriva le sue carte relegando in soffitta il problema della ineleggibilità per orientarsi verso il solo aspetto della incompatibilità con l'aggiunta della recita di quella che io non esito a definire una vera e propria farsa.

Se si pensa infatti ai presupposti sui quali si è chiamati a discutere e si arriva alle conclusioni alle quali è arrivata la maggioranza, forse sono benevolo nel definire una farsa le conclusioni stesse ed il modo usato per raggiungerle. Con ciò credo di avere elencato alcuni dei momenti più significativi, se si vuole, che stanno a dimostrare, se non altro, che il problema dovrebbe essere più che maturo per essere affrontato e risolto, una volta per tutte, dal Consiglio regionale. Ma, in verità, non mi pare che sia così almeno da parte della maggioranza che, ancora una volta, tergiversa e tenta di eludere il problema di fondo che è sempre stato, alla fin fine e principalmente, quello dei consiglieri - funzionari, essendo altri casi del tutto occasionali, come dimostrato anche nelle ultime elezioni regionali e non la regola come è invece per i consiglieri - funzionari che sono sempre stati di mezzo e sono sempre stati al centro di discussioni, diatribe, ricorsi, oltrechè di contrasti e di divisione in seno al Consiglio regionale.

Ora ci troviamo di fronte a tre distinti disegni di legge e questa è la prova che, ancora una volta, il Consiglio

è diviso dovendo contrare, la maggioranza, più del prestigio, malinteso prestigio peraltro, di parte che non sul consenso e sulla convinzione politica di tutti i propri consiglieri. E già questo è un aspetto negativo che toglie la vera libertà al dibattito.

Tuttavia la realtà, bella o brutta che sia, è quella che è, per cui mi accingo a fare un'analisi in parte almeno comparata dei tre disegni di legge e le considerazioni ritenute, a torto o a ragione, opportune da parte mia, da parte del gruppo socialista.

Tralascio la questione del voto ai diciottenni che è contenuta solo nel nostro disegno di legge, che per primo comunque ha sollevato la questione, perchè formerà oggetto di un successivo disegno di legge. E comincio dal nostro disegno di legge che si differenzia da quelli della Giunta regionale perchè, pur perfettibili per certi versi, l'abbiamo detto e lo ripetiamo anche in questa occasione, affronta il problema della ineleggibilità con riferimento alla legislazione nazionale intesa in senso lato, alla legislazione nazionale in essere e con particolare riguardo a coloro che ricevono uno stipendio od un salario dalla Regione o da una delle due Province autonome. Insisto con questa dizione per notare di converso, anche se cosa ovvia, come ogni dipendente regionale o provinciale che sia può presentarsi candidato dimettendosi, in tempo, dal proprio impiego. Mi si potrà obiettare che con ciò pare si richieda troppo ad un dipendente, ma in realtà spetterà a lui ed al suo partito soprattutto fornire le opportune garanzie. Ma perchè non dovrebbe esserci nessun potenziale sacrificio per il funzionamento pubblico dipendente? Tutti coloro che si presentano alle elezioni debbono sacrificare una parte, almeno, dei loro interessi. Perchè non dovrebbe essere così anche per i pubblici dipendenti? Non hanno forse dovuto dimettersi 6 mesi prima da consigliere alcuni nostri ex colleghi per presentarsi alle elezioni politiche? Ci siamo forse scandalizzati per questo e abbiamo gradito che non era giusto? Non l'abbiamo fatto ed anzi il Consiglio regionale è stato sollecitato nell'accogliere le dimissioni per consentire le candidature alle elezioni politiche che non erano, come per tutte le cose di questo mondo, senza rischi tanto è vero che qualcuno ha "lasciato" da una parte per non essere eletto dall'altra.

Dicevo poc'anzi che il nostro disegno di legge si rifà alla legislazione nazionale, presa in senso lato, ed

è vero anche su taluni aspetti, forse troppo restrittivi, della legge 108 ci hanno indotti a non prevedere tutti i casi di ineleggibilità previsti sempre dalla legge 108.

E' così, ad esempio, che viene notevolmente ridotta la fascia degli ineleggibili così come codificato nei punti a) e b) dell'art. 5 della legge 108. C'è da aggiungere, anche se è cosa chiara, che il nostro disegno di legge è, in certo senso, meno restrittivo del disegno di legge Paolazzi su cui sembrava d'accordo la Democrazia Cristiana e, se si guarda talune affermazioni fatte in sede di commissione legislativa del presidente della stessa Benedikter, anche la S.V.P. che in Benedikter ha, e non da ora, il suo capogruppo. E non mi pare sia cosa questa di poco conto e che è dettata da una preoccupazione che ci ha sempre guidati e che è quella di togliere il diritto di elettorato passivo al minor numero di persone possibile, ciò che non toglie però, signori della Giunta, che ci siano dei limiti da ritenere, almeno da parte nostra, invalicabili.

Il nostro disegno di legge ricalca, comunque, e lo ripeto, nelle sue linee generali il disegno di legge Paolazzi, a proposito del quale mi piace qui ricordare alcune affermazioni fatte dal capogruppo D.C. Pasquali nella seduta del 19 settembre 1973.

Farò una succinta lettura saltando. Dice: "E' vero che il partito della D.C., partendo anche da precise indicazioni e soluzioni fornite all'interno del partito, ha autonomamente formulato una proposta, che si è prodotta nel disegno di legge che porta la firma del collega Paolazzi e del povero collega Lucianer.

E' perfettamente vero, e credo che nessuno voglia non riconoscere, che quel disegno di legge voleva rappresentare, con tutta la convinzione di cui il partito era capace, una proposta di soluzione molto seria e molto, sembrava, ponderata, ma che se non altro riassumeva in sé senza dubbio la volontà politica del partito di continuare un discorso che si riponeva.

Per le due firme è il gruppo che ha deciso che fossero quelle due firme, in quanto in quel momento non esistevano altre persone che non avessero impegni politici nell'interno delle Giunte provinciali o della Giunta regionale. Ma le due firme sarebbero state accompagnate da tutte le altre firme, anche se all'interno del partito esistevano posizioni assolutamente diverse".

Quel disegno di legge a firma di Paolazzi, ha rap-

presentato un primo, dico un primo, tentativo di adeguamento alla legge nazionale 108, che nel frattempo era uscita. Dico un primo tentativo di adeguamento in quanto il contenuto del disegno di legge della D.C. non era referibile strettamente come contenuto a quanto in esso si rappresentava.

Io salto alcune affermazioni: "Abbiamo presentato comunque, sempre nella ferma intenzione di portarlo avanti, questo disegno di legge. La prima sentenza della Corte costituzionale del '71 praticamente dice due cose, secondo il mio modesto parere, - è sempre Pasquali che parla -: la prima cosa stabilisce l'obbligo di uno stretto riferimento alla legislazione statale, con deroghe per particolari categorie di soggetti, che siano esclusivi di quella Regione". Credo che ben difficilmente si possano trovare particolari categorie e conclude: "Con ciò non voglio dire - dato che si difendeva il ritiro praticamente del disegno di legge - che il problema per noi non sia un problema morto, sia un problema caduto, sia un problema che debba essere sospeso. Io non lo credo".

Ho letto alcune parti del discorso svolto dall'allora capogruppo della D.C. e ho ricordato tanto non solo per sottolineare quale era l'atteggiamento del gruppo D.C. o di una parte di esso, ma perchè nelle affermazioni allora fatte dal cons. Pasquali si può vedere una certa volontà politica e dall'altro argomenti seri, riprendendo i quali si deve però giungere alla conclusione che solo il disegno di legge Paolazzi prima, ed ora il disegno di legge socialista, sono in linea con certe premesse.

E mi pare che su questo non possa esserci possibilità di contraddizione. Ciò soprattutto con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale del '71 ed al riferimento costante che se ne fa all'art. 51 della Costituzione che recita, come è noto, che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere e agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

Se, oltre all'art. 51, ricordiamo anche l'art. 3 della Costituzione che vuole l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge il quadro, evidentemente, si completa. Tutto questo però pare non avere molta importanza per la maggioranza che più che fare questioni di principio fa questioni di opportunità, se non di opportunismo. Come non pare avere molta importanza, ora, la esistenza della legge 108 che data

ormai dal febbraio del 1968. Come non pare avere molta importanza il parere richiesto dalla Regione, pagato dalla Regione, e ottenuto da parte del prof. Benvenuti che suona: "Vero è che il vincolo della legislazione regionale in tema di elettorato passivo è costituito, ancora prima che dall'asserita riserva di legge contenuta nell'art. 51 della Costituzione, dalla esigenza fissata dello stesso articolo, come in generale dell'art. 3 della Costituzione, che le condizioni per accedere alle cariche elettive siano stabilite in modo uguale per tutto il territorio dello Stato, secondo criteri di eguaglianza. E ciò ovviamente non può attuarsi se non uniformando i criteri in materia delle legislazione regionale a quelli accolti dalla legislazione statale. E ciò non soltanto per ragioni logiche e pratiche, ma altresì in quanto è lo Stato, e non la singola Regione, che sovrintende all'interesse generale dei cittadini teso alla partecipazione ai principali organi di governo dello Stato. Ne consegue che indipendentemente dalle qualificazioni della competenza regionale, come competenza concorrente o esclusiva, sia dalla qualificazione del contenuto dell'art. 51 della Costituzione come riserva di legge statale assoluta o relativa, occorre concludere che il precetto costituzionale non può rispettarsi se non mediante la stretta osservanza, da parte del legislatore regionale, dei principi della legislazione statale in materia di elettorato passivo.

D'altra parte l'unico precedente in materia dovuto alla Corte costituzionale ha precisamente stabilito, in relazione alla Regione siciliana, che l'autonomia regionale, in materia di requisiti per accedere alle condizioni di uguaglianza alle cariche elettive, deve essere strettamente limitata dai principi della legislazione statale. Tali principi derivano ora dalla legge statale n. 108 e a me sembra che la Regione non possa che uniformarsi." E continua: "Della ineleggibilità ed incompatibilità soltanto nel rispetto da parte della Regione del principio di uguaglianza e dei requisiti stabiliti dalla legge statale. Il rispetto di tali requisiti non si può avere che uniformando la legislazione regionale a quelle statali e ciò perchè l'uniformità di tali requisiti si raggiunge soltanto attraverso la identità dei casi di ineleggibilità e incompatibilità stabiliti dalla legislazione".

Conclude: "E' da ritenere preferibile, facendo un certo esame, - sul quale evidentemente io non mi soffer

mo adesso perchè la questione diventerebbe troppo lunga -, il principio secondo il quale la successiva modificazione della legge statale portante i principi generali della materia comporti anch' abrogazioni e necessità di modificazione della legge regionale".

Per quanto riguarda la 108, devo dire anche le considerazioni che fa il Benvenuti: "E' pacifico che tale legge, la 108, riferendosi se non alle regioni a statuto ordinario non è direttamente vincolante per il Trentino-Alto Adige. Tuttavia non può trascurarsi il fatto che l'emanazione di tale legge si è meglio specificata e arricchita la categoria dei requisiti stabiliti con legge statale, per l'accesso alle cariche elettive regionali. Di qui l'obbligo per la Regione, ai sensi dell'art. 51 della Costituzione, di recepire tali requisiti nella sua legge regionale. In altri termini la legge statale non esplica e non può esplicare effetti nell'ambito regionale, ma sussistendo l'obbligo per la Regione di adeguarsi si ottiene la uniformità in campo statale e in campo regionale, pur derivando formalmente la disciplina della ineleggibilità da una legge regionale sulla quale noi non abbiamo avuto dei dubbi neppure in passato".

Anche se con questo non tutto sembra pacifico, non sembra pacifico anche per quello che ho ricordato ma che ribadisce comunque un principio fondamentale che è quello del riferimento all'art. 51. Come mi pare di dover ravvisare un orientamento favorevole alla tesi da noi sostenuta nel parere del prof. Giannini, anche se questo parere è posto in termini alquanto problematici. Dice però: "Se si ritiene che la materia della eleggibilità ed incompatibilità concerne la titolarità di un diritto politico, per l'eleggibilità, o l'esercizio di un diritto politico per la incompatibilità, allora bisogna dire che la attribuzione normativa è statale". E qui mi pare che nessuno abbia messo o abbia potuto mettere in discussione il fatto che si tratta di diritti politici.

Aggiunge poi, sempre il prof. Giannini: "Dico subito tuttavia che nella pratica il problema non è così grave come può sembrare, poichè sino ad oggi lo Stato non ha mai fatto impugnare atti normativi regionali in materia di ineleggibilità e incompatibilità. La ragione che si dà comunemente è che, in fondo, le norme adottate dalle Regioni hanno contenuto puramente riproduttivo della normazione statale. Per cui non vi è un interesse pubblico sostanzialmen

te qualificato a proporre la impugnativa".

Ora il disegno di legge n. 50 della Giunta regionale ignora praticamente il problema così come posto non solo nel disegno di legge socialista, ma per tutta una legislazione nazionale ed una situazione generale esistente. Quando parlo di legislazione nazionale mi riferisco non solamente alla legge dello Stato, ma anche alla legislazione vigente per le Regioni a statuto speciale. Ciò anche se si può riconoscere nel disegno di legge un tentativo di affrontare il problema delle incompatibilità in maniera più ampia anche se non completa se riferita al passato e malgrado gli emendamenti che non certo sono andati al fondo proposti dalla Commissione. Ed anche se è quanto mai discutibile che la normativa sulle incompatibilità non si applichi ai consiglieri in carica. Se, infatti, e come è previsto dal nostro disegno di legge, si fosse trattato di ineleggibilità la cosa poteva essere pacifica, data la avvenuta elezione, e questo noi prevediamo nel nostro disegno di legge, ma i casi di incompatibilità, mi pare, che dovrebbero, per una questione di dirittura politica e morale, essere operanti con l'entrata in vigore della legge che non può smentire se stessa fin dal suo nascere.

Per cui si può ben dire che rientra anche questo nel solito metodo opportunistico di operare della maggioranza non abbastanza soddisfatta di essere arrivata in ritardo ad affrontare il problema.

E che dire del disegno di legge n. 51?

1) che anche qui le disposizioni divenute legge non avranno effetto per i consiglieri in carica che conservano in tal modo un privilegio legalizzato, che ha costituito e costituisce motivo di discussione e di biasimo da parte dell'opinione pubblica che, signori della Giunta, si scandalizza, ed a ragione, più per cose di questo genere che non, ad esempio, per la misura dell'indennità consiliare;

2) si abroga in parte la legge n. 28, ma si mantiene in essere la legge n. 16 che fissa in lire 100.000.- mensili l'indennità consiliare e ciò in contrasto con la realtà delle cose e dimenticando che è la legge che ha consentito di mantenere la "doppia" retribuzione per i consiglieri-funzionari regionali.

E non mi pare che anche queste siano cose da poco.

E' indubbio comunque che, mentre con il nostro disegno di legge, come del resto è stato ricordato dal collega Ricci, il problema avrebbe trovato una soluzione radicale ed auto-

matica, con le proposte della Giunta regionale le questioni, anche sotto il punto di vista della Giunta stessa, rimangono a mezz'aria per cui c'è da augurarsi semmai che non si incappi in un rinvio governativo della legge.

Signori consiglieri, ovviamente la materia, e lo abbiamo sempre detto e lo ripetiamo, è delicata e su di essa il discorso potrebbe farsi estremamente lungo, complesso, più particolareggiato, più sostanziato se si vuole di quel che io non abbia fatto. Ma io non credo che il compito del legislatore sia quello di fare discorsi interminabili o giù di lì. Compito del legislatore è di fare leggi il più possibilmente buone recando ciascuno il proprio contributo di idee, di convinzione, di conoscenza nel contesto di un dibattito il più sereno possibile anche se la polemica, intesa nel senso buono della parola, è difficilmente eliminabile, in quanto anche la polemica stessa serve a meglio dipingere, a meglio illustrare le proprie posizioni, oltrechè, naturalmente, quelle degli avversari.

Per questo mi avvio rapidamente alle conclusioni anche se esse sono, implicitamente, contenute nel contesto del discorso svolto.

Il Consiglio regionale si trova ora di fronte a due posizioni che, sostanzialmente, si riducono a stabilire se i dipendenti pubblici della Regione o di una delle due Province autonome debbano essere ineleggibili alla carica di consigliere regionale o incompatibili con la carica stessa, come previsto dalla Giunta regionale.

Non sarò io a sostenere che la ineleggibilità debba essere qualche cosa di sacro e che non possa essere messa in discussione. Mi si consentirà di dire però che se casi di ineleggibilità possono essere previsti dalla legge, e sono previsti da tutta la legislazione nazionale, questi casi debbono riguardare in primo piano i dipendenti dell'ente di cui possono essere messi a capo diventando così controllori-controllati e creando casi possibili di conflitto di interesse, perchè non dimentichiamo che il Consiglio regionale legifera, ad esempio, in materia di personale.

In proposito non starò a riprendere argomenti e considerazioni svolti in altre occasioni e ricordati, d'altronde, nella relazione di minoranza che è stata predisposta e data al Consiglio dal collega e compagno Ricci ed alla quale non possono che fare riferimento per le considerazioni ivi svolte sulla figura del funzionario pubblico.

Rimane il fatto che nella nostra Regione si vuole

con questo perpetuare un sistema chiaramente in contrasto con tutta la legislazione nazionale senza che ci siano motivi tali da giustificare atteggiamenti del genere. Ed i numeri, se hanno una loro importanza, non credo possano essere determinati in questo caso.

Rimane il fatto che nella nostra Regione si legifera dimenticando che l'uguaglianza dei cittadini e dei loro diritti di fronte alla legge è una norma non solo costituzionale, ma è soprattutto una norma fondamentale della vita e della umanità nel senso del cittadino, nel senso più ampio della parola.

Non dimentichiamoci, colleghi e signori della Giunta, che la nostra autonoma decisione di aderire ai principi ispiratori della legge dello Stato e delle altre regioni a statuto speciale esalterebbe la figura del legislatore regionale che nella Costituzione e nei suoi principi, anzitutto, si riconosce. Purtroppo è vero che siamo in un paese dove tutto è opinabile e talmente opinabile che non si ha, quasi mai o ben poche volte, alcuna certezza del proprio e dell'altrui diritto, ma soprattutto del diritto collettivo.

Anche questa legge contribuirà, e lo ricordino i colleghi, a mantenere ed ampliare lo stato di incertezza del diritto, mentre si sarebbe potuto compiere un passo, modesto fin che si vuole, in direzione della salvaguardia di principi e di indirizzi che oggi sono quelli che sono anche se domani potranno essere modificati. E nessuno su questo può discutere, perchè la dinamica della storia ci insegna molte cose in questo senso.

Rimane comunque il fatto che il Consiglio regionale va contro tutto un modo di pensare delle nostre popolazioni, delle organizzazioni sociali, delle organizzazioni sindacali e quindi della società nostra, che vogliono una netta distinzione fra la figura del "controllato" e quella del "controllore" ed una netta distinzione, ad esempio, tra chi ricopre una carica e chi ne ricopre un'altra.

Non per questioni di moda come qualcuno ha affermato, ma per questioni di costume intese anche a limitare il potere personale che il cumulo di prerogative tende ad accrescere in dispregio alle norme democratiche ed alla democrazia.

Ecco perchè con questo disegno di legge il Consiglio regionale rende, se lo approverà, a mio modo di vedere, un cattivo servizio alla propria credibilità di fronte alla nostra popolazione. Dal più alto consesso operante in

Regione la nostra gente avrebbe avuto diritto, anche in questa occasione, di avere chiarezza, certezza e serenità di giudizio, prescindendo da questioni particolaristiche, per affermare questioni di principio. Non si è voluto, da parte della maggioranza, purtroppo, camminare in questa direzione. Ne siamo dispiaciuti anche perchè consideriamo troppo modesta e senza valore pratico ed effettivo la "consolazione", lo dico tra parentesi, di aver condotto non solamente ora, nel passato ed ora, una battaglia giusta ma anche se perduta.

Alla maggioranza, signori consiglieri, la responsabilità di avere, ancora una volta, mancato l'occasione di un'utile intesa con le altre forze politiche e con le forze sociali della nostra Regione.

(Assume la Presidente il Vicepresidente Nicolodi).

PRESIDENTE: Chi chiede la parola ancora in discussione generale sui tre disegni di legge? Nessuno? Se nessuno chiede la parola devo chiudere la discussione generale sui tre disegni di legge. Aspettare, aspettare, io aspetto anche... Assessore Benedikter, prende la parola lei, dato che nel pomeriggio non ha tempo?

Non c'è nessuno, altrimenti mi tocca o chiudere la discussione generale o sospendere la seduta. Meglio sospendere? Vorrei sapere dai capigruppo se hanno intenzione di parlare su questi disegni di legge o no, perchè se nessuno ha intenzione di parlare si può anche chiudere la discussione generale, se invece qualcuno vuole parlare e non è pronto, allora riprendiamo nel pomeriggio.

La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): In verità, signor Presidente, pensavamo di andare al pomeriggio anche per riflettere di più su quanto è stato detto. Comunque, alcune considerazioni ormai sono maturate in questi mesi in cui si sono discussi i disegni di legge in sede di commissione, il problema non è di oggi e penso quindi che si possano svolgere almeno alcuni rilievi fondamentali, dal punto di vista politico, per il modo come la proposta ci viene avanzata da parte della Giunta e quindi i contenuti che essa tende a disciplinare. Da una lettura attenta dei due disegni di legge della Giunta viene da affermare subito se valeva la pena il ritardo che si è manifestato tra il momento in cui il Consiglio regionale ha

discusso precedenti disegni di legge sulla materia e il momento attuale, visto che, in fondo, si è agito esclusivamente su un binario. Si è ignorato completamente del tutto ogni innovazione, precisazione, per ciò che concerne l'istituto della ineleggibilità e tutto si è ridotto ad alcuni aspetti importanti, ma riduttivi, rispetto ai contenuti della legge nazionale 108, rispetto alle richieste stesse che erano state avanzate abbastanza unitariamente dalle forze di minoranza e di opposizione del Consiglio regionale negli ultimi anni trascorsi, e ciò quindi mi pare come un atto di forza, di prevaricazione, che, ancora una volta, punta più sul numero che sulla ragione oggettiva, perchè, in fondo, non ha mutato una virgola rispetto alla posizione iniziale, che magari rifiutava ogni e qualsiasi confronto e discussione sull'insieme della materia, ma che era disponibile, io ricordo già allora per bocca dell'allora presidente della Giunta dott. Grigolli, anche a una conclusione se la stessa fosse stata limitata solo all'aspetto della incompatibilità.

Questa quindi è una prima osservazione: si è perso ancora una volta tempo esclusivamente per mediare delle contraddizioni, delle ambiguità, degli interessi dei partiti della maggioranza, del potere, nell'ambito della Regione e delle rispettive Province; si è ignorato volutamente ogni richiesta innovativa che è venuta da parte delle forze di opposizione e, quello che è ancora peggio, non si tiene conto di una disciplina giuridica e normativa che si è andata generalizzando nell'insieme delle Regioni a statuto ordinario e che rappresentano poi la maggiore parte del territorio nazionale e della popolazione del Paese.

Seconda questione: mi pare che non si possa accettare questo tentativo da parte della Democrazia Cristiana e della S.V.P., quindi della Giunta, di sfuggire all'essenza del problema. E che in una certa misura viene adombrato nella relazione di minoranza dei compagni socialisti, che non condividiamo, là dove si afferma che in fondo dovrebbe essere riconosciuto ad ogni cittadino il diritto di far parte dell'elettorato passivo, cioè ogni cittadino dovrebbe essere soggettivamente anche elettorato passivo indipendentemente dalle condizioni di partenza, salvo, poi si dice, a mettersi in condizioni di perfetta compatibilità con la carica pubblica. Noi non condividiamo assolutamente questa concezione che ci sembra, i compagni socialisti me lo consentiranno, veramente riduttiva, opportunistica, rispetto al principio che afferma il disegno di legge, che noi condivi-

diamo. Occorre disciplinare, allargare, precisare meglio indubbiamente la casistica senza fare confusione, anche se spesso vengono presentati, in modo abbastanza unitario, gli aspetti della ineleggibilità con quelli della incompatibilità, senza fare confusione tra i due settori, in quanto riteniamo che l'istituto della ineleggibilità vada mantenuto e vada rafforzato per taluni aspetti.

Mi pare che, tra l'altro, c'è una serie di sentenze della stessa Corte costituzionale di fronte ad una serie di richieste che erano state avanzate, giudici ordinari, a proposito dell'ineleggibilità e incompatibilità nell'ambito di determinati consigli comunali e provinciali, in cui si viene ad affermare che l'istituto dell'ineleggibilità è quello di garantire il più possibile la corrispondenza tra interesse pubblico, formazione della volontà degli elettori e manifestazione di questa da parte degli elettori collegialmente uniti in corpo elettorale, evitando interferenze ed influenze di fattori comunque estranei. Il fatto di riconoscere a tutti il diritto soggettivo di essere elettori passivi vuol dire, ad un certo momento, mettere taluni cittadini e personaggi nella condizione di avvalersi di una condizione di fatto in modo da influenzare la volontà del corpo elettorale, quindi la libera espressione del proprio voto, della propria scelta politica ed elettorale. E mi pare non possiamo accettare un atteggiamento così opportunistico, ristrettivo, ripeto, rispetto invece al principio di fondo della miglior definizione della casistica della ineleggibilità che poi, in fondo, si richiama anche a quella della inconciliabilità di funzioni e di situazioni che pongano il medesimo soggetto nella condizione, giustamente, di essere nello stesso tempo, "controllore-controllato". E vi è pure una terza categoria della ineleggibilità che risponde alla finalità di evitare che possa ricoprire carica pubblica una persona che si trovi in contrasto di interesse con l'ente cui la carica si riferisce.

Ora a noi sembra che una serie almeno di queste innovazioni, già richiamate dal compagno Manica per ciò che riguarda la legge 108 e quindi in modo particolare il suo articolo 5, doveva essere raccolta da parte della Giunta regionale, dalle forze politiche che la compongono. Non è possibile, non vedo il perchè ci si ostini a respingere una proposta come quella che dice di estendere i casi ai membri del consiglio superiore della magistratura. Quale interesse ne deriva, da un punto di vista di partito, alla

D.C. e alla S.V.P. voler mantenere assolutamente estranei alla casistica di ineleggibilità i membri del consiglio superiore della magistratura!? Oppure i segretari dei comuni della regione, che sono sì dipendenti comunali come possono essere coloro che hanno un salario, uno stipendio, ma a una condizione del tutto particolare da un punto di vista del rapporto di dipendenza, da un punto di vista giuridico della responsabilità legale che hanno e ricoprono rispetto a tutti gli atti che vengono compiuti da parte del consiglio comunale, che credo vadano distinti rispetto alla genericità del dipendente stipendiato, salariato dell'ente pubblico. Ci sembra quindi che alcuni di questi concetti dovevano essere ripresi nella legge di aggiornamento della nostra Regione, mentre affermiamo che non siamo d'accordo nè con la legge nazionale, nè tanto meno con la lettera I) dell'articolo 2 della proposta dei compagni socialisti per ciò che attiene alla estensione del concetto di ineleggibilità a tutti coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione, dalla Provincia, da enti o istituti o aziende da essa dipendenti.

Ripetiamo che il voler applicare qui veramente la proposizione di ineleggibilità sia un modo non soltanto per privare una massa notevole di cittadini - credo che si tratti di migliaia di cittadini nell'ambito della nostra regione, pensiamo poi al Paese nel suo insieme! -, ma anche perchè riteniamo che qui magari si applichi in termini più diretti, mentre è più concreto il principio semmai successivo della incompatibilità. Proprio perchè non possiamo arrivare a coinvolgere una massa così ingente di cittadini che poi per un loro rapporto soltanto di dipendenza di lavoro di questo ordine noi non riteniamo che possano avere un'influenza negativa, di carattere soggettivo, su quello che deve essere il comportamento reale o dell'ente nei confronti degli amministratori o addirittura di questo singolo cittadino, elettore passivo, nei confronti dell'elettorato in generale.

Affermato questo, però, ci sembra che anche sul piano della casistica dell'incompatibilità, che viene considerata da parte della legge, proposta dalla Giunta, veramente si rimane ancora al di fuori di una serie di indicazioni, di innovazioni che sono contenute nella legislazione nazionale, che sono acquisite dalla coscienza comune, oramai, in gran parte dei cittadini e che dovrebbero essere posti ad una riflessione e verifica più attenta da parte vostra, soprattutto, rappresentanti dei partiti di maggioranza assoluta nelle rispettive province, che dovete, io credo, fare i conti con

delle esigenze profonde di rinnovamento, di cambiamento in gran parte del vostro apparato dirigente, dei vostri rappresentanti popolari per spinte e necessità nuove che insorgono dal vostro stesso corpo elettorale, dalla vostra stessa base popolare e per definire in termini migliori poi un rapporto che deve essere anche di autonomia, di indipendenza, di dignità dell'eletto a qualsiasi grado esso venga espresso. Per cui il sindaco di un determinato comune che è contemporaneamente dipendente dell'ufficio lavori pubblici o dell'ufficio di presidenza della Giunta provinciale, di qualcosa di questo genere, è indubbio che sarà destinato in eterno, pertanto si è sprecata la sua personalità ad affrontare i problemi della sua comunità col cappello in mano o attraverso la mediazione costante, permanente, avvalendosi di un rapporto di amicizia o di dipendenza gerarchica nei confronti della Giunta e dell'assessore, non invece in un rapporto egualitario, autonomo, di indipendenza come eletto espresso dalla sua validità popolare seppur a un grado diverso.

Ora noi riteniamo che una serie di questi problemi vada affrontata. E non sono delle questioni che insorgono soltanto come considerazioni delle forze di opposizione, credo che prima di tutto si pongano all'interno di partiti come i vostri, che vogliono sciogliere il grosso nodo che ormai si è affermato, incancrenito per anni, a livello purtroppo delle situazioni di regime che si sono instaurate nelle due Province, che è quello di una situazione che ha finito per determinare un elemento costante di subordinazione del pubblico al privato, dell'istituto al partito, del singolo al potere, per cui non si è modificata una situazione che fa da impedimento allo sviluppo effettivo della personalità e della funzione autonoma dei rappresentanti popolari dei vari istituti espressi democraticamente da parte del corpo elettorale. Anche qui, ripeto, a noi sembra che almeno i concetti che sono riferiti agli impiegati civili delle carriere direttive e di concetto addette agli organi di controllo sugli atti amministrativi, ai dipendenti civili delle carriere direttive e di concetto in servizio alle dipendenze del commissariato di Governo nella Regione e nelle due Province, ai segretari dei comuni compresi nella regione, dovrebbero essere tre casistiche da acquisire all'interno di questa normativa delle incompatibilità. Certo, la legge prevede aspetti ancora più estensivi, ma cerchiamo anche nella nostra autonomia di cogliere quegli elementi che meglio rispondono a una certa attesa, a una esigenza di chiarezza, di moralizza-

zione, di rapporto più corretto tra il singolo e l'istituzione, tra l'eletto in un ente controllato da parte della Provincia e della Regione e questi istituti di diverso grado, in modo, ripeto, anche da determinare un rapporto di correttezza sempre più cristallina, sempre più chiara per tutti quanti i cittadini.

Detto questo, quindi, signor Presidente, il nostro gruppo afferma che, pure con questa posizione a proposito di un aspetto dell'art. 2 della proposta di legge del gruppo consiliare socialista, ritiene che essa sia più rispondente a queste necessità, a questa coscienza, alla consapevolezza maturata nel corso di questi anni di andare a sciogliere una serie di nodi, di contraddizioni e di ambiguità che sono ancora presenti nella nostra legislazione regionale, mentre ritiene il disegno di legge della Giunta, un "escamotage" un po' così di furbizia elettorale, un tentativo di sfuggire, da un punto di vista politico, a una verifica attenta, che oramai i tempi impongono, di un comportamento che è sempre stato caratteristico, purtroppo, di questa stretta subordinazione e combinazione tra potere pubblico e privato, tra partito e istituzioni nell'ambito delle due province di Trento e di Bolzano, quindi proprio per la sua limitazione, proprio per il fatto di non voler assolutamente riconsiderare gli aspetti inerenti l'ineleggibilità e quindi di non risolvere, d'altra parte, il nodo essenziale anche nella parte riferita all'incompatibilità, noi riteniamo che non risponda alle esigenze, alle necessità che sono state avvertite in questo Consiglio e in altre occasioni, ai bisogni di chiarezza che sono indispensabili e a quella provocazione insita in un disegno di legge di iniziativa consiliare, che è quella di stimolare le forze politiche di governo a cercare di fare anche il meglio, di raccogliere quanto di più positivo di può esprimere in quella determinata situazione, per potere esercitare una funzione dirigente di governo in senso reale, democratico ed avanzato.

Per questi motivi quindi noi sosteniamo il disegno di legge presentato dal gruppo consiliare del partito socialista e annunciamo che, se non saranno introdotte modificazioni, sul disegno di legge della Giunta, anche se rappresenta qualcosa in più rispetto alla legge attuale per quell'aspetto particolare dell'incompatibilità, siamo costretti a dire di no, di dire di no per il metodo come è stato affrontato, per il fatto appunto che, presentandosi

in modo parziale, tende assolutamente a non recuperare invece quegli aspetti di fondo dell'ineleggibilità, che prima dicevamo, e in questo modo diventa un fatto mistificante rispetto a quello invece che è la domanda di necessità politica, democratica, di fondo che viene posta da parte delle nostre popolazioni e soprattutto dalle forze politiche che vogliono, in termini di correttezza democratica, governare le pubbliche amministrazioni e quindi migliorare sempre di più il rapporto loro con le popolazioni amministrare.

PRESIDENTE: Avverto il Consiglio che alle 15 si riprende il punto 1) dell'ordine del giorno; dopo di che riprende la discussione generale su questi tre disegni di legge. La seduta è tolta e riprende alle ore 15.

(Ore 12.20).

Ore 15.25

PRESIDENTE: Torniamo al punto 1) dell'ordine del giorno: "Mo-
zione dei consiglieri regionali Tomazzoni, Ricci, Manica,
Iginio Lorenzi riguardante la riforma dei servizi radiotele-
visivi (n. 20)".
La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte begründen, warum wir gegen die Annahme dieses Beschlußantrages der Trientner Sozialisten sind: In diesem Beschlußantrag wird die Provinzautonomie aberkannt; dieser Beschlußantrag würde sich gegen die Provinzautonomie hinsichtlich Rundfunk und Fernsehen auswirken.

Im Buchstaben b) des Beschlusses als solchen ist vorgesehen, daß eine paritätische Kommission, paritätisch unter den politischen Kräften im Regionalrat, gebildet werden soll, um die im Text des Beschlußantrages und in der Beilage dargelegten Probleme zu vertiefen und Gesetzesvorschläge auszuarbeiten. In der Beilage wird dann die Katze aus dem Sack gelassen; man geht dort

davon aus, daß das sogenannte Reformgesetz Nr. 103, vom 14. April 1975, alles andere in den Schatten stellt. Das Reformgesetz, das den Sozialisten offenbar gut gefällt, würde sogar auf diesem Sachgebiet das Autonomiestatut und die Durchführungsbestimmungen abschaffen. Das geht aus der Beilage klipp und klar hervor. Auf Seite 7 steht unter den offenen Problemen, daß das in den Durchführungsbestimmungen vorgesehene Einvernehmen zwischen Provinz und Ministerium hinsichtlich des Stundenplanes der Programme, und zwar der Programme, die für die Provinz Bozen sowohl in italienisch als auch in deutsch und ladinisch ausgestrahlt werden, mit dem Gesetz 103, dem Reformgesetz, im Widerspruch stehe. Überdies nimmt dieses vorgesehene Einvernehmen dem Regionalkomitee Kompetenzen, schafft Probleme hinsichtlich einer korrekten Organisation des regionalen Dienstes, eben weil es Probleme gibt, die gleichzeitig beide Provinzen betreffen, sei es auf dem technischen Gebiet als auch inhaltsmäßig, was die Sendungen betrifft, und ist im Widerspruch mit der Organisation eines regionalen Zentrums der RAI. Weiters heißt es - und dies kann eben nicht angenommen werden -, daß auch für die journalistischen Dienste die Zuständigkeit des Koordinators verlangt wird, was hier verneint wird und - man entnimmt aus dem Text - daß überhaupt der Koordinator als solcher ihnen nicht paßt, ihnen ganz und gar nicht paßt, daß die Provinz Bozen eine eigene Gesetzgebung hat, um eine Organisation zu schaffen, um Richtlinien zu erteilen gleich viel und auch gleich wenig wie es die zentrale parlamentarische Kommission

tun kann, Richtlinien auch hinsichtlich des Inhaltes, hinsichtlich der Objektivität und der Einhaltung des Pluralismus usw. Da steht - obwohl das eine Zuständigkeit gemäß Autonomiestatut ist, bitte, die Durchführungsbestimmungen sind ja nur nähere Ausführungen zum Autonomiestatut - in der Beilage: Das schafft Ungewißheit zwischen der Verantwortung des Koordinators einerseits und des Direktors andererseits und diese Einteilung, die also in den Durchführungsbestimmungen enthalten ist, gibt nicht genügend Garantie hinsichtlich der Objektivität, des Pluralismus und auch nicht dafür, daß die journalistischen Dienste alles umfassen sollen und kann Spaltungen verursachen zwischen den Programmen, die in Bozen erzeugt, ausgearbeitet werden und jenen, die in Trient ausgearbeitet werden, als ob irgendwo im Autonomiestatut stände, daß Bozen und Trient in dieser Hinsicht zusammenhängen. Dann wird ein ganz klarer Vorschlag gemacht, der in krassem Widerspruch zum Autonomiestatut und zu den Durchführungsbestimmungen steht. Es heißt: Alles soll auf die einheitliche Oberaufsicht, "sovrintendenza", einheitliche Verwaltungsleitung des Direktors, der seinerzeit unmittelbar dem Generaldirektor der RAI verantwortlich war, zurückgeführt werden und das regionale Komitee soll die Koordinierungsaufgaben bewahren. Das steht hier ganz klipp und klar und das sind alles Behauptungen und, sagen wir, Programmpunkte, die im Widerspruch zum Autonomiestatut und im Widerspruch zu den Durchführungsbestimmungen stehen, als ob dieses Reformgesetz, welches jetzt neuerdings aufgrund der Urteile des Verfassungsgerichtshofes reformiert werden muß, als

ob diese Reformgesetze über das Autonomiestatut und über die Durchführungsbestimmungen stehen würden, also diese abschaffen könnten. Das geht aus der Beilage klipp und klar hervor.

Ich möchte sagen: Wir wären nicht dagegen, wenn im Regionalrat ein Beschlußantrag eingebracht würde, womit die Zuständigkeiten der Provinz, beider Provinzen, auch hinsichtlich Fernmeldewesen näher ausgeführt würden und womit der Regionalrat auf diese Zuständigkeiten gegenüber dem Staate im Hinblick auf die noch auszuarbeitenden Durchführungsbestimmungen besteht und diesen Forderungen Nachdruck verleiht, wie es hinsichtlich der Energiewirtschaft einmal geschehen ist (siehe den Begehrensgesetzentwurf des Regionalrates vom 15. Jänner 1970). Das wäre Zuständigkeit des Regionalrates, denn solche Begehrensgesetzentwürfe können nur im Regionalrat eingebracht werden und nicht in den Landtagen, aber der Regionalrat kann sich nicht inhaltlich mit einer autonomen Zuständigkeit der Provinzen befassen. Hier befaßt man sich damit; man zieht eine autonome Zuständigkeit der Provinzen an die Region - wenn diese Bemerkungen hier durchgesetzt würden, dann würden autonome Zuständigkeiten der Provinzen in dezentralisierte Verwaltungsbefugnisse der Region verwandelt. Das wäre das Ergebnis, wenn ich diese Beilage hier konsequent anwende. Es ist klar, daß wir nicht einem Antrag zustimmen können, der letzten Endes auf eine Vernichtung der Provinzautonomie hinsichtlich Rundfunk- und Fernsehwesen hinausläuft. Die Provinzen Bozen und Trient sind die einzigen Regionen mit Sonderstatut, die über

primäre Gesetzgebungskompetenz für das Sachgebiet Verbindungs- und Transportwesen von provinziellem Interesse verfügen. Sizilien hat eine ähnliche sekundäre Zuständigkeit auf dem Sachgebiet regionale Verbindungen und Transporte jeglicher Art. Und allerorts in der Welt und auch in Italien schließt die Bezeichnung Verbindungswesen, ob allein oder zusammen mit dem Transportwesen verwendet, sowohl in der wissenschaftlich-technischen als auch in der juridisch-politischen Sprache die Fernverbindungen mit ein. Ich habe auch dem Regionalrat diesbezüglich einen Nachweis in 23 Punkten zur Kenntnis verteilt.

Aber ich glaube, es hat jetzt keinen Sinn, sich mit der Begründung zu befassen, die wir hinsichtlich der kommenden Durchführungsbestimmungen über Verbindungs- und Transportwesen, Telekommunikation und Transportwesen verfaßt haben und die dem Regionalrat auch verteilt worden ist, weil es ja nicht darum geht, hier zu erörtern, ob ein Begehrensgesetzentwurf verfaßt werden soll, durch den der Regionalrat, wie gesagt, für die beiden Provinzen diese Zuständigkeiten mit Nachdruck fordert, denn wir haben ja an die Trientiner Sozialisten das Angebot gemacht, daß dieser Beschlußantrag einvernehmlich in einen Begehrensgesetzentwurf umgearbeitet werde, womit die autonome Zuständigkeit der Provinzen hinsichtlich der noch zu verabschiedenden Durchführungsbestimmungen, was Telekommunikation betrifft, nachdrücklich auch mit näheren Begründungen verlangt werde.

Wir wären einverstanden gewesen, so etwas gemeinsam auszuarbeiten und zu verabschieden. Die Einbringer dieses Beschlusses haben sich geweigert, auf einen solchen Vorschlag einzugehen, so daß es schon deswegen keinen Sinn hat, hier etwa jetzt darzulegen, wie ein anderer Begehrensgesetzentwurf lauten könnte, der dann auch unsere Zustimmung finden würde. Ihr habt Euch geweigert, etwas anderes auszuarbeiten.

Daher muß ich eben aus den Gründen, die ich dargelegt habe, erklären, daß wir gegen diesen Antrag stimmen werden, weil er, wie gesagt, aus einem autonomen Sachgebiet der Provinzen, und im besonderen der Provinz Bozen, ein regionales Sachgebiet machen würde, und zwar nicht ein autonomes, denn das würde eine Änderung des Autonomiestatutes bedingen, sondern das Sachgebiet würde zu einer dezentralisierten Verwaltungsaufgabe der Region, also eine Annullierung eines bereits bestehenden autonomen Sachgebietes, zur Folge haben, worüber auch schon Durchführungsbestimmungen erlassen worden sind, wobei allerdings diese Durchführungsbestimmungen noch durch die Durchführungsbestimmungen über die Telekommunikation ergänzt werden müssen.

(Vorrei motivare la nostra contrarietà a questa mozione, presentata dai socialisti trentini: il presente documento disconosce l'autonomia provinciale; questa mozione avrebbe un effetto contrario all'autonomia provinciale in materia di radio e telecomunicazioni.

La lettera b) della mozione come tale, prevede una commissione partitica tra le forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, per approfondire i problemi esposti nella mozione e nel relativo allegato ed elaborare proposte di legge. Nell'allegato si spiatella poi il segreto, affermando che la cosiddetta legge di riforma del 14 aprile 1975 n.103 adombra tutto il resto. Il provvedimento di riforma, che a quanto sembra piace molto ai socialisti, abrogherebbe addirittura in tale materia lo statuto di autonomia e le relative norme di attuazione, la qual cosa risulta chiaramente dall'allegato. A pagina 7, in cui sono indicati i problemi aperti, si legge che l'accordo previsto nelle norme di attuazione fra Provincia e Ministero, in merito all'orario dei programmi, che in provincia di Bolzano vanno trasmessi nelle lingue italiana, tedesca e ladina, contrasta con la legge 103, vale a dire con il provvedimento legislativo di riforma. Oltretutto lo accordo di cui trattasi, toglierebbe competenze al comitato regionale, creerebbe problemi ad una corretta organizzazione del servizio regionale, esistendo a tal proposito problemi, che riguardano contemporaneamente ambedue le Province, sia sul piano tecnico, come pure su quello del contenuto delle trasmissioni e con-

trasta inoltre con l'organizzazione di un centro regionale della RAI. Si legge altresì - e ciò non può essere accettato - che si richiede pure per i servizi giornalistici la competenza del coordinatore, che qui si nega e risulta infatti dal testo che il coordinatore come tale non è loro gradito e soprattutto che la Provincia di Bolzano possa legiferare in merito per creare un'organizzazione ed impartire direttive, come una commissione parlamentare centrale, **in merito al contenuto, all'obiettività, al rispetto del pluralismo ecc.** Sebbene si tratti di una competenza contemplata dallo statuto di autonomia, le norme di attuazione infatti sono dettagli dello statuto, dall'allegato risulta: ciò crea delle incertezze tra la responsabilità del coordinatore da una parte, e dal direttore dall'altra, la qual cosa non offre una sufficiente garanzia circa l'obiettività ed il pluralismo e l'informazione completa da parte del servizio giornalistico, per cui potrebbero verificarsi discrepanze fra i programmi di Bolzano e Trento, come se risultasse dallo statuto di autonomia, che Bolzano e Trento dipendano in tal senso l'uno dall'altro. Più avanti si fa una chiara proposta, che si trova in chiaro contrasto con lo statuto di autonomia e le norme di attuazione. Si legge che tutto andrebbe ricondotto alla sovrintendenza unitaria del direttore di sede, facente capo al direttore generale della RAI e che dovrebbero essere conservati al comitato regionale compiti di coordinamento. Tutto questo è indicato chiaramente e sono affermazioni, diciamo punti programmatici, in contrasto con lo statuto di autonomia e le norme di attua-

zione, come se questa legge riforma, che dovrà essere ulteriormente riformata sulla base della sentenza della Corte costituzionale, fosse stata posta al di sopra dello statuto di autonomia con efficacia abrogativa. Quanto detto è contenuto senza mezzi termini nell'allegato.

Vorrei dire che non saremmo contrari, se si presentasse in Consiglio comunale una mozione, in cui venissero indicate più dettagliatamente le competenze della Provincia, cioè di ambedue le Province, in materia di telecomunicazioni, con il quale documento la Regione insistesse in sede statale sulle norme di attuazione ancora da emanare, sottolineando in modo particolare queste richieste, come ha già fatto per l'economia energetica (vedi progetto di legge voto del Consiglio regionale del 15 gennaio 1970). Questa sarebbe una competenza del Consiglio regionale, poichè simili leggi voto possono essere presentate soltanto in questa sede, e non anche nei Consigli provinciali; ma, comunque sia ben chiaro che questo consesso legislativo non può occuparsi nel contenuto di una competenza autonoma delle Province, come nel caso specifico. Qui si intende portare una competenza autonoma provinciale sul piano regionale e quindi facendo valere dette osservazioni, competenze autonome provinciali verrebbero tramutate in funzioni amministrative decentralizzate della Regione. Questo sarebbe il risultato della coerente applicazione dell'allegato in parola. E' evidente che non possiamo accettare tale richiesta, che tende a distruggere in definitiva

l'autonomia provinciale in materia di radio - telecomunicazioni. Le Province di Bolzano e Trento sono le uniche Regioni a statuto speciale, che dispongono di competenza primaria nei settori delle telecomunicazioni e dei trasporti di interesse provinciale. Alla Sicilia è stata concessa una simile competenza secondaria per le comunicazioni ed i trasporti regionali di ogni tipo. Ovunque nel mondo e quindi anche in Italia la denominazione comunicazioni, connessa o meno con i trasporti, comprende, sia sotto il profilo linguistico tecnico - scientifico, come pure giuridico - politico, anche le telecomunicazioni. A tal proposito ho distribuito al Consiglio un documento probante di 23 punti.

Credo che ora non abbia alcun senso occuparsi della motivazione, da noi preparata per le prossime norme di attuazione, concernenti i trasporti e le comunicazioni, vale a dire le telecomunicazioni ed i trasporti, motivazione che del resto è stata distribuita ai consiglieri. Nella fattispecie non si tratta di discutere, se approntare o meno un progetto di legge voto, con il quale il Consiglio regionale richiede con un certo vigore competenze per le due Province, poichè ai socialisti trentini abbiamo già fatto l'offerta di trasformare, in pieno accordo, la mozione in un progetto di legge voto, per richiedere espressamente competenze autonome per le Province riguardo le telecomunicazioni, indicando pure motivazioni più dettagliate.

Saremmo stati d'accordo di elaborare ed approvare insieme un simile documento. I firmatari della mozione hanno rifiutato

la proposta, per cui già per questo motivo non avrebbe alcun senso spiegare in questa sede quale potrebbe essere il contenuto di un altro progetto di legge voto, che avrebbe pure la nostra approvazione. Vi siete rifiutati di elaborare altro documento.

Per i motivi suesposti devo quindi dichiarare che voteremo contro tale documento, il quale trasformerebbe, come già detto, una materia autonoma delle Province ed in particolare della Provincia di Bolzano in un settore regionale, per lo più nemmeno autonomo, poichè si renderebbe necessaria una modifica allo statuto di autonomia e pertanto avremmo una funzione amministrativa decentralizzata della Regione, la qual cosa avrebbe come conseguenza l'annullamento di un settore autonomo già esistente e ciò in presenza di norme di attuazione, le quali sono da perfezionarsi con altre norme concernenti le telecomunicazioni.)

(Assume la presidenza il Presidente Vaja).

PRESIDENTE: La parola al cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.):

A noi spiace molto non aver potuto concordare su di un testo di mozione che fosse sostitutivo o di semplice modificazione a quello proposto dal Gruppo socialista.

Trattasi di un argomento di estrema delicatezza ed importanza, destinato ad incidere sostanzialmente nel quadro politico locale, se non affrontato con prudenza e serenità.

Io cerco di riepilogare una sintesi della situazione giuridica e politica, così come viene ad offrirsi alla nostra attenzione.

Con riferimento all'entrata in vigore del D.P.R. 691/73 è opportuno dire subito che il quadro regionale "istituzionalizzato" viene a perdere l'importanza che ad esso la legge di riforma sulla RAI-TV attribuisce, legge di riforma che è immediatamente successiva al D.P.R. sopra ricordato.

E' bene qui ripetere che tutte le competenze derivanti dall'art. 8, punto 4, dello Statuto di Autonomia e che si riferiscono alle manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative devono essere esercitate dalla Provincia di Bolzano, in quanto trattasi di materia esclusiva.

L'art. 7 delle norme di attuazione stabilisce che tali attribuzioni sono esercitate dalla Provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 16 dello Statuto di Autonomia.

Precisa l'art. 7 che l'esercizio di tali attività riguarda le funzioni amministrative previste dagli artt. 8, 9 e 10 del Decreto 428/47. L'art. 8 fa riferimento al Comitato istituito presso il Ministero delle Poste per la determinazione delle direttive di massima culturali, artistiche, educative, ecc., dei programmi di radio diffusione e per la vigilanza sulla loro attuazione. L'art. 9 riguarda la composizione del Comitato e l'art. 10 la durata in carica,

ecc. Orbene, tali competenze sono esercitate direttamente dalla Giunta Provinciale. L'art. 8 della norma di attuazione stabilisce una particolare composizione della Commissione prevista dall'art. 2 del Decreto 428/47, la cui nomina spetterebbe al Consiglio Regionale. La commissione di cui all'art. 2 sarebbe quella locale, che avrebbe il compito della vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi con la facoltà di proporre, in questo caso alla Giunta Provinciale, modifiche e miglioramenti sull'esecuzione del piano stabilito dalla commissione centrale.

In quanto si fa riferimento all'art. 8 del Decreto 428/47, si è molto discusso e si discute sull'eccetera, con ciò volendo dimostrare che nell'eccetera si era compresa tutta l'attività che veniva sviluppata nella elaborazione dei programmi della RAI, comprendendo in tale attività anche l'informazione giornalistica. Trattasi di una scelta particolarmente importante che non è comunque il caso di analizzare, in questa occasione, dettagliatamente.

La legge di riforma tra i suoi aspetti innovativi contiene l'art. 5, che è quello che più interessa il quadro regionale. Stabilisce la nomina di un Comitato regionale per il servizio radio-televisivo, che è organo di consulenza; tale Comitato formula indicazioni sui programmi radio-televisivi e formula altresì proposte da presentare al Consiglio di amministrazione della società in merito ai programmi regionali che possono essere trasmessi in rete nazionale. Il Comitato infine regola l'accesso alle trasmissioni regionali.

E' da ricordare, a questo punto, che la legge di riforma ha annullato il cosiddetto "comitato delle poste" di cui all'art. 8 del Decreto 428/47, sostituendolo con una commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La legge di riforma annulla pure la Commissione di parlamentari avente il compito dell'alta vigilanza che era chiamata ad assicurare l'indipendenza politica e l'obiettività informativa delle radiodiffusioni prevista all'art. 11 del Decreto 428/47. Evidentemente anche in esecuzione delle norme stabilite all'art. 48 della legge di riforma, le disposizioni innovative riguardanti l'abolizione del Comitato di cui all'art. 8 del Decreto, non possono trovare applicazione in provincia di Bolzano, essendo stata la materia oggetto di particolare norma a valore costituzionale. Da tali premesse a noi pare risulti più che chiara la impossibilità di dare applicazione all'art. 5 della legge di riforma, le cui competenze trovano riferimento ed applicazione nelle norme di attuazione. In caso l'art. 5 potrebbe, per la Provincia di Bolzano, riferirsi esclusivamente al diritto di accesso.

Ma non basta, è necessario anche ricordare che il quadro generale entro il quale ci muoviamo quando parliamo di informazione radiotelevisiva è sostanzialmente mutato dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del luglio 1976. In sostanza, la Corte Costituzionale ha ritenuto opportuno affidare il principio della libertà del pluralismo dell'informazione ad un regime giuridico il quale,

oltre a prevedere un uso pluralistico del monopolio nazionale, riconosce il diritto soggettivo di ogni cittadino ad impiantare emittenti radiofoniche e televisive locali. La sentenza della Corte Costituzionale ha subito prodotto una notevole proliferazione di radio e televisioni private e del fenomeno è stata coinvolta anche la nostra Regione. E' pur vero che le emittenti locali sono fonti di informazione che si sottraggono agli indirizzi ed ai controlli della Commissione parlamentare e ciò, occorre dirlo, muta la struttura fondamentale della riforma sancita con la legge 103. Questo dato rimane fermo, a ns. avviso, anche nella ipotesi di una accensione restrittiva che il legislatore vorrà dare al termine "locale" contenuto nella sentenza.

E' da ricordare a questo punto come l'art. 8, punto 4, dello Statuto di Autonomia, nel riconoscere alla Provincia di Bolzano competenza primaria anche con mezzi radio-televisivi per l'esercizio di attività artistiche, culturali, ecc., esclude la facoltà di impiantare stazioni radio-televisive, che oggi invece ogni cittadino può disporre di fare sulla base della sentenza della Corte Costituzionale. L'aspirazione massima che in quel momento della realtà politica nazionale sembrava di poter raggiungere per il gruppo di lingua tedesca, era semplicemente quella che venisse consentita la realizzazione di un sistema di ripetitori locali, capaci di recepire i programmi dell'area culturale tedesca.

E' necessario quindi ora tener conto della evoluzione giuridica e

politica che si è determinata in materia di radiotelevisione, per adeguare anche alla realtà locale tale nuovo quadro, cercando di superare l'attuale condizione in materia, che, alla luce dei vari aspetti della questione, appare insufficiente, incerta, confusa.

A questo punto andrebbe ricordato anche il problema delle frequenze disponibili a livello locale, che evidentemente, per diverse ragioni, sono assai limitate, mentre il continuo sorgere di nuove emittenti crea una situazione anche in questo caso di estremo disagio e confusione.

Io descrivo e rappresento la situazione in termini estremamente succinti, considerando il limitato tempo a disposizione, ma credo sufficienti a dichiarare le difficoltà obiettive di fronte alle quali veniamo a ritrovarci nel prendere una decisa e precisa posizione al proposito. Ciò premesso, torniamo pure al merito centrale del problema, per avanzare alcune considerazioni di carattere politico che è pur necessario esprimere.

Le difficoltà maggiori di fronte alle quali siamo venuti a ritrovarci, nel tentativo espresso di concordare un testo di mozione, hanno fatto riferimento senza dubbio ad alcune questioni di principio, ma particolarmente alla opportunità o meno che il Consiglio Regionale si esprimesse attraverso un disegno di legge voto od una dichiarazione esplicita, secondo il quale veniva data una interpretazione precisa al termine di comunicazioni contenuto al

punto 18 dell'art. 8 dello Statuto di Autonomia. E' noto, infatti, che la Commissione paritetica di cui al I° comma dell'art. 107 dello Statuto speciale di autonomia non ha ancora definito l'ordine delle competenze da assegnare alle Province di Trento e Bolzano in materia di comunicazioni. E' noto altresì che i pareri giuridici di eminenti personalità, sono assolutamente discordi. Trattasi di una valutazione di notevolissima importanza e rilevanza che va inserita nel quadro della incerta situazione in materia di radiodiffusioni, nella quale veniamo a ritrovarsi. Nel confermare la difficoltà di una interpretazione, abbiamo ritenuto non aderire ad alcuna proposta che potesse risultare da una indicazione politica del Consiglio Regionale.

Se tutte le considerazioni fino a questo momento svolte corrispondono al vero, dobbiamo in questa sede esprimere alcune valutazioni politiche e di principio che possano prescindere dal quadro istituzionale e dallo strumento giuridico con il quale la materia verrà regolata.

Il problema di fondo, a nostro avviso, sul piano strettamente politico, astraendo per il momento dalle strutture istituzionali, è quello di garantire l'esistenza di un circuito di emissioni in grado di eliminare il pericolo di una informazione a livello di ghetto, sottratta, cioè, al principio del reciproco scambio tra gruppi etnici e linguistici diversi e del pluralismo culturale

e politico. Si deve in ogni caso cioè dare per scontato il diritto ad assicurare il pluralismo della informazione e della partecipazione nella gestione e nella vigilanza, come pure si deve dare per scontato il più ampio e pieno diritto della minoranza etnica a gestire le attività che le leggi e le norme di attuazione ad essa assicurano, ma in maniera che tale pluralismo venga riconosciuto anche all'interno della minoranza etnica. Si deve dare per scontato anche che lo spazio dei programmi, delle informazioni e della partecipazione in materia di radiodiffusione e telediffusione debba essere tale da uniformarsi alle esigenze di comunicazione e di rapporto di ogni gruppo linguistico, e quindi anche di quello ladino ed italiano, avendo particolare riguardo, nell'ambito di ogni provincia, alle esigenze di quei gruppi che necessitano di un interscambio di comunicazioni volto ad evitare forme di isolamento che possa essere provocato da una limitazione del quadro territoriale di trasmissione e quindi tale da impedire il concorso al raggiungimento di quello sviluppo culturale-sociale che è posto alla base del principio costituzionale.

In altre parole, semplici e chiare, non è pensabile, al di là dello strumento giuridico a disposizione, che non si consenta l'esistenza di un circuito di trasmissioni tra la Provincia di Bolzano e la Provincia di Trento, per quanto riguarda le esigenze del gruppo linguistico italiano o per quanto riguarda quello del gruppo linguistico ladino. Una tale indispensabile libertà diviene utile

non solo per allargare sotto questo aspetto il quadro dei rapporti della minoranza italiana in Provincia di Bolzano, ma anche per allargare quello del Trentino nei confronti dell'Alto Adige.

Tali in sostanza divengono i problemi di fondo che per noi risultano irrinunciabili.

E' forse questa l'occasione per riprendere a tale proposito un discorso che può tecnicamente esulare dall'argomento in esame, ma che fa parte indissolubile dello stesso problema. Trattasi del pluralismo dell'informazione e dei problemi gravi che ad esso si riferiscono e che ha trovato anche recente e preoccupato riscontro in un comunicato del Sindacato regionale dei giornalisti.

"Nel campo dell'informazione," dice Nicola Abbagnano, "è indispensabile, per il pluralismo, non solo la molteplicità degli organi e dei mezzi di diffusione, ma il rispetto della regola che impedisce il confondere l'accertamento dei fatti con la valutazione ideologica: regola senza la quale è impedita quella conoscenza dei fatti che è indispensabile alla loro libera valutazione".

E' essenziale, infatti, che il pluralismo sia un momento effettivo e possa avere un suo preciso significato: quello di una presenza di più voci capaci di garantire il confronto e, se è necessario, lo scontro, sia pure in termini dialettici. Non certo comunque la presenza di voci di comodo, dietro le quali vi sia però una sola

mano che le ispira, perchè ciò significherebbe la fine di ogni effettiva libertà. Ma alla base di tale pluralismo deve sussistere un altro fondamento che è di natura economica, non cioè condizionato da interessi di qualunque genere. Perchè, se è vero che non esiste pluralismo senza libertà ed al di fuori della democrazia, è altrettanto vero che condizionamenti di tipo economico finiscono col soffocare ogni forma di pluralismo, lasciando in piedi solamente la facciata formata da un coro di voci apparentemente differenziate, ma in realtà concentrate in una sola mano.

Io condivido le preoccupazioni espresse dal Sindacato dei giornalisti del Trentino-Alto Adige, che fanno esplicito riferimento ad una situazione regionale, anche se lo scarso tempo a disposizione non ci consente di analizzare con maggiore dettaglio ed approfondimento le indicazioni in essa contenute.

E' certo comunque che si deve evitare anche la sola impressione che i provvedimenti da adottare tanto nel settore della radio-televisione quanto in quello della stampa possano condurre ad una netta concentrazione di competenze da riscontrarsi a favore dei gruppi politici dominanti nelle due Province. E' un'affermazione importante e delicata che io sento di sostenere, pur nelle difficoltà presenti ad individuare gli strumenti e le volontà politiche più adatte a raggiungere l'obiettivo civile che tutti vogliamo proporci di conseguire. Certamente è ben presente in noi la preoccupazione che dal dibattito, in un momento estremamente delicato

della nostra vita politica, possa emergere una ipotesi di scontro e di contrapposizione etnica che vogliamo assolutamente evitare anche se non rinunciamo allo scambio dialettico delle nostre idee e delle nostre valutazioni.

Non abbiamo bisogno di tensioni di nessun genere e questo credo sia nell'interesse e nel desiderio di tutti. Certamente a noi spetta esprimere con maggiore prudenza di altri una serie di valutazioni di prospettiva, legati come siamo e come vogliamo restare al quadro di alleanze a livello regionale e provinciale che ci impongono una tale maggiore prudenza, riferita, anche formalmente, ai modi di comportamento ed alle ipotesi di decisione. Non abbiamo alcuna difficoltà a riconoscerlo ed a dichiararlo.

Premesso quanto sopra non sorprenderà il nostro atteggiamento contrario ad approvare la mozione n. 20 del Gruppo socialista. Trattasi di una mozione che a nostro avviso viene a collocarsi al di fuori del quadro politico e giuridico che ho cercato in precedenza di rappresentare. Ogni valutazione, infatti, in ordine al possibile accoglimento non può non partire dai contenuti della medesima compresi nel dispositivo. Tale dispositivo contiene sostanzialmente un duplice tipo di impegni: si impegna il Presidente del Consiglio Regionale a porre all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea la nomina della Commissione richiamata nell'art. 8 del D.P.R. 1 novembre 73 n. 691 e si impegna

il Consiglio Regionale a nominare una commissione provvisoria paritetica tra le forze politiche rappresentate nel Consiglio Regionale, chiamata ad approfondire i tempi della riforma, aggregando anche le rappresentanze sindacali, di categoria e delle minoranze etniche linguistiche ed autorizzando la stessa a contatti con le altre Regioni, il Consiglio di Amministrazione della RAI ed il Comitato parlamentare di vigilanza. In considerazione dei due momenti in cui si articola la mozione, in particolare nelle sue premesse essa dà per scontato il quadro nel quale dovrebbero muoversi i tre Enti autonomi nella attuazione della riforma radio-televisiva.

E' invece da considerare che proprio tale premessa non ha trovato quel chiarimento che dovrebbe avere. E mi pare di avere largamente esposta la problematica che riveste il problema delle competenze. Del resto, gli stessi firmatari si rendono conto di questo problema nell'ultimo periodo della premessa, che conferma la necessità di definire con norma di attuazione le competenze delle due Province in materia di comunicazioni. Pare perciò assolutamente preliminare e non superabile l'argomentazione relativa all'esigenza di definire a priori il quadro delle competenze ed anche i contenuti tecnici della riforma. Ne deriva in conclusione che il quadro costituzionale e delle norme di attuazione va indubbiamente completato in via legislativa, e ciò io affermo pur comprendendo l'urgenza di avviare anche da noi la riforma dei servi-

zi radio-televisivi, anche per quanto riguarda la presenza politica degli enti locali. Alla luce di quanto esposto, ne deriva l'obiettiva difficoltà di dare attuazione anche alla lettera a) della mozione in quanto anche la costituzione della Commissione prevista dall'art. 8 non sarebbe che un momento, parziale, della attuazione della riforma che non può avvenire indipendentemente dalla chiarificazione delle competenze statutarie globali nella materia dei servizi radio-televisivi.

Ancora di maggiore difficile attuazione sembrano i punti b), c) e d) della mozione, in quanto la nomina di una Commissione regionale avente i compiti indicati nella mozione potrebbe avere il significato di ignorare le istanze di soluzione del problema a livello provinciale. Inoltre, anche i compiti previsti per la Commissione regionale nei punti b) e c) non potrebbero essere tranquillamente esercitati senza alterare il quadro delle competenze della Provincia di Bolzano in materia dei servizi di telecomunicazione.

Con ciò, ancora una volta esprimendo il rammarico di non essere riusciti a raggiungere un accordo su un testo unitario di mozione, e pure apprezzando lo spirito che ha animato i presentatori della mozione e condividendo l'esigenza di addivenire urgentemente a mettere in atto strumenti che rendano possibile l'applicazione della legislazione di riforma dei servizi radio-televisivi, non è possibile accogliere i contenuti della mozione che saltino il momento preliminare della definizione delle competenze degli Enti territoriali autonomi.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort?

Chi chiede la parola? Nessuno? Ha parlato già il proponente cons. Tomazzoni, il cons. Ziosi per il partito comunista, il cons. Jenny ha già parlato, il cons. Benedikter per la S.V.P. e il cons. Pasquali non è entrato nel merito.

Jede Fraktion hat das Recht, einen Sprecher 20 Minuten sprechen zu lassen. Wer meldet sich zu Wort?

Ogni gruppo consiliare ha il diritto ad un intervento della durata di 20 minuti. Chi desidera la parola? Ha la parola per il gruppo socialista il cons. Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): Signor Presidente e signori consiglieri, non credo di dover spendere molte parole perchè la mozione è già stata illustrata e credo anche abbondantemente. Anche se sembra che qualche consigliere, tra i quali il cons. Benedikter, non abbia affatto seguito l'illustrazione che avevamo fatto l'altra volta e quindi non abbia ascoltato quelle che sono state le nostre motivazioni, così come sembra non aver sentito la nostra disponibilità espressa nella riunione che abbiamo fatto dei capogruppo anche a modificare la mozione. Ci rimprovera di essere noi irrigiditi, direi che l'irrigidimento è stato tutto dalla sua parte che non si è neanche degnata di ascoltare la mozione e l'illustrazione della mozione e la nostra disponibilità e premette una semplice motivazione: cioè noi non vogliamo che si parli assolutamente di una competenza regionale e perciò qualsiasi discorso che tocchi questo tema viene da noi così preventivamente rifiutato.

Ora che ci sia fino a questo momento una competenza regionale è detto in una legge dello Stato italiano, nella legge di riforma della radiotelevisione italiana, nell'art. 5 della legge 103. Ed è detto chiaramente. Mentre resta tutto incerto il quadro giuridico per quanto riguarda le competenze primarie o meno delle due Province. Difatti, anche nella illustrazione fatta ora dal cons. Benedikter della sua posizione, ha travisato quello che è il testo della mozione. Quelle affermazioni che sono contenute nel dispositivo allegato alla mozione sono poste in forma affermativa, ma sotto la voce "problemi aperti". Noi non è che affermiamo che questa è la verità e che questo debba essere accettato, noi diciamo soltanto: questi sono i problemi che, secondo noi, rimangono aperti e devono essere risolti. E proprio per risolvere questi problemi noi sentivamo, anche l'anno scorso, nel momento in cui abbiamo presentato la mozione, li sentivamo

urgenti già allora, perchè eravamo già allora in ritardo sulla attuazione della legge di riforma, chiedevamo semplicemente con il dispositivo della mozione, dichiarando però prima che resta ferma la necessità di definire con norma di attuazione le competenze della provincia in materia di comunicazioni, chiedevamo soltanto due cose:

- 1) che fosse rispettata la norma di attuazione, art. 8 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 891 che impegna il Presidente del Consiglio regionale a eleggere una commissione, come è stato già illustrato prima. Qui è un adempimento dovuto perchè è nella norma di attuazione, quindi non chiedevamo niente di non chiaro dal punto di vista giuridico, ma qualcosa che è già stabilito e chiarito da una norma di attuazione;
- 2) chiedevamo una commissione provvisoria che non deve, cons. Benedikter, presentare disegni di legge, ma approfondire i problemi, studiare questi problemi, che noi riconosciamo sono alquanto complessi e estremamente delicati e difficili da risolvere; ma una commissione che studiasse questi problemi, che potesse aggregarsi anche come competenti del settore le forze sindacali e che potesse anche stabilire un contatto o dei contatti con il consiglio di amministrazione della RAI e con il comitato parlamentare di vigilanza oltre che con tutto il fronte riformatore delle altre regioni.

Questo perchè evidentemente le forze consiliari, fino a questo momento, sono state escluse da una possibilità di discussione dei problemi, di approfondimento di questi problemi, di conoscenza, e crediamo che anche il comitato parlamentare di vigilanza e il consiglio di amministrazione della RAI non siano sufficientemente e obiettivamente informati della situazione locale, di quello che è il problema nel Trentino-Alto Adige, perchè sono informati soltanto attraverso canali di parte. Noi chiedevamo che questo tipo di contatto e di informazione fosse democratico e non fosse una informazione quindi falsata in partenza o perlomeno tendenziosa. Questo è quello che chiedevamo senza, ripeto, dichiarare che noi siamo pro o contro la competenza primaria. Abbiamo certo le nostre opinioni, ma non le abbiamo dichiarate nel testo della mozione proprio per rendere possibile a tutte le forze di poterla accettare. Ci riservavamo di sostenerle in altra sede le nostre opinioni. E' legittimo che le sosteniamo, ma questo non è nel testo della mozione e quindi non impegnavamo le altre forze a sostenere le nostre posizioni.

Sulla competenza primaria non voglio entrare nel merito. Sull'art. 4, punto 8) dello statuto, non voglio entrare

nel merito. Ci sono pareri discordanti di giuristi, però te niamo presente che il quadro anche giuridico, dal punto di vista di quella che è la giurisprudenza della Corte costituzionale, è modificato. Quindi noi riteniamo, per parte nostra, di dover portare avanti il discorso chiedendo pareri e consulenze per una interpretazione da parte di costituzionalisti sul significato di quell'articolo dove si parla di comunicazioni e trasporti. Abbiamo già visto, tra il resto, il parere espresso, per conto della Giunta regionale, da un giurista che nega totalmente una competenza primaria da parte delle due province con motivazioni che, io non sono giurista, che sembrano anche abbastanza rafforzate dal fatto che il problema delle competenze di Bolzano è già trattato al punto 4) e quindi è esaurito lì il problema, mentre invece il problema delle comunicazioni è collegato strettamente ai trasporti con una analisi anche di tipo linguistico che è abbastanza convincente.

Comunque, non spetta a me, che non sono un costituzionalista, dare una interpretazione. Ripeto che, come partito socialista, noi promuoveremo, e vorremmo che facessero altrettanto le altre forze, la Giunta provinciale, la Giunta regionale l'ha già fatto, promuoveremo una richiesta di consulenze per una esatta interpretazione di questo articolo e di questa competenza. Siamo però d'accordo con quanto diceva prima il collega Pasquali che questo problema non può impedire, non può bloccare tutto, non può tenerci fermi come ci ha tenuti finora per due anni e impedire che una legge nazionale di riforma venga applicata e non venga applicata neppure nella provincia di Trento che ha competenze diverse rispetto alla provincia di Bolzano. Questa posizione è insostenibile. Pensiamo che si debba preparare perlomeno il terreno, si debba operare, si debba muoversi, non si possa creare una situazione di immobilismo, di blocco, che giova evidentemente a qualcuna delle forze politiche come ha giovato spaccare la RAI di Bolzano attraverso la costituzione a Trento di un'altra sede regionale. Mi sembra grave poi quello che ha dichiarato il cons. Benedikter sulle competenze del coordinatore, perchè è veramente anomalo e fuori di ogni correttezza anche nel campo del diritto della libertà di stampa che un coordinatore, che ha il compito di coordinare programmi di lingua tedesca, sia competente per quanto riguarda i servizi giornalistici. Ma è questo che chiede, è questo che chiede lui, e mi pare che il pericolo allora che noi corriamo, aspettando

che tutto il quadro sia definito come dice il collega Pasquali, sia quello che le cose vadano avanti, come è andata avanti nel frattempo la spaccatura della sede RAI.

Il pericolo è che mentre noi attendiamo la definizione del quadro si operi sottobanco, perchè qualcuno ha interesse a operare, e si arrivi quindi agli ordini di servizio che scavalcano qualsiasi norma giuridica, che scavalcano qualsiasi rispetto dello statuto. E che ci sia stato qualche scalvalcamento dello statuto anche recentemente per quanto riguarda il sindacato di lingua tedesca, è abbastanza evidente; quando si vuole lo statuto non serve più.

Noi vogliamo premunirci, non vogliamo cioè che tutte le forze di minoranza, - visto che anche la D.C. è così preoccupata di salvaguardare il pluralismo e di salvaguardare la libertà della stampa, di salvaguardare la partecipazione e salvaguardare poi l'uscita dal ghetto e dalle spaccature verticali tra i gruppi etnici ladini e italiani di Trento e di Bolzano -, non vogliamo essere esclusi totalmente da un confronto, da un dibattito. E per questo chiediamo almeno due cose: un incontro da parte delle forze politiche, un incontro del Consiglio regionale, della Giunta regionale e dei capigruppo con gli organismi che operano in questo settore, con le rappresentanze dei giornalisti della RAI, con le rappresentanze sindacali; poi chiediamo che ci sia un invito alla commissione parlamentare di vigilanza a venire sul posto, perchè sul posto possa rendersi conto direttamente, e con un contatto, con un confronto, con un colloquio con tutte le forze politiche, di quella che è la situazione in modo che sia essa, sia poi il consiglio di amministrazione possano prendere decisioni conseguenti con conoscenza di causa e non come è stato fatto nel momento in cui è stato dato quell'ordine di servizio dove nessuno del consiglio di amministrazione, tranne quei due o tre che erano particolarmente interessati, sapeva qualcosa della situazione locale.

Questo è quello che chiediamo. Non chiediamo la luna nel pozzo, chiediamo soltanto di studiare i problemi, di approfondirli e di partecipare anche noi in queste fasi di studio e di approfondimento; chiediamo questi contatti con i rappresentanti nazionali del servizio radio-televisivo e i rappresentanti parlamentari che vigilano sul servizio radio-televisivo, chiediamo un incontro con le altre forze interessate a questo settore.

Abbiamo visto che la nostra mozione ormai fa una fine ingloriosa, non ci preoccupa il fatto che si tratta della

nostra mozione, ma ci preoccupa questa insensibilità nei confronti del problema, questa mancata volontà di trattarlo al di sopra di tutte le forze politiche e al di sopra dello stesso Consiglio regionale. Questo si ci preoccupa, ci preoccupa anche questo cedimento della Democrazia Cristiana che, è vero, ha responsabilità forse maggiori delle nostre, che è più sensibile a certi problemi, io non lo dò come scontato, ma che in questo caso cede un'altra volta senza prendere una posizione diversa perlomeno da quella così ottusa e chiusa della S.V.P. Poteva proporci qualche emendamento, poteva proporci una modifica, eravamo disponibili; abbiamo aspettato per un anno che venissero queste proposte, nessuna modifica è stata proposta alla nostra mozione, nessuna volontà quindi di affrontare nei modi dovuti questo problema.

Però la nostra battaglia evidentemente non si esaurisce qui. Noi la riprendiamo nelle sedi opportune, sia nel Consiglio provinciale di Trento, sia anche in sede nazionale, perchè tendiamo portare anche in sede nazionale questo discorso e rendere avvertita anche quella parte del Parlamento e del consiglio di amministrazione che qui si sta giocando sulla libertà di informazione di una popolazione, si sta correndo il rischio di soffocare il pluralismo, di soffocare le voci della minoranza e anche all'interno dello stesso gruppo etnico tedesco, e questo noi non lo possiamo permettere.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zu Wort? Wenn sich niemand mehr meldet, dann schreiten wir zur Abstimmung. Jede Fraktion hat das Recht, einen Sprecher für 20 Minuten sprechen zu lassen. Es meldet sich niemand mehr zu Wort. Wir stimmen über den Beschlußantrag ab.

Nessuno chiede la parola? Votiamo la mozione.

Secondo il regolamento non è possibile fare dichiarazione di voto sulle mozioni, ogni gruppo ha il diritto di parlare per 20 minuti per un oratore e non è consentita la dichiarazione di voto.

Chi vota la mozione?

Es meldet sich niemand mehr zu Wort. Wir stimmen ab. Wer stimmt für den Beschlußantrag? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Der Beschlußantrag ist mit 23 Gegenstimmen, 13 befürwortenden Stimmen und drei Enthaltungen abgelehnt.

Die Sitzung ist geschlossen. Der Regionalrat tritt wieder am 18. und 19. Mai 1977 zusammen.

Nessuno chiede la parola. Votiamo. Chi è contrario? Chi si astiene? Chi è a favore della mozione? La mozione è respinta con 23 voti contrari, 13 favorevoli e con 3 astensioni. La seduta è tolta. Il Consiglio regionale è convocato per i giorni 18 e 19 maggio 1977.

(Ore 16.20).